

Messaggio

numero

6165

data

21 gennaio 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre la proposta concernente l'adeguamento della legislazione cantonale in seguito all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero.

I. INTRODUZIONE

1. Il codice di diritto processuale penale svizzero

Il 12 marzo 2000, il Popolo e i Cantoni hanno approvato la modificazione dell'articolo 123 della Costituzione federale della Confederazione svizzera, mediante la quale è stata attribuita alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di procedura penale. Per contro, sulla base del secondo capoverso della norma menzionata, *“l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge”*.

Il 13 novembre 1898, è stato accolto in votazione l'inserimento dell'articolo 64bis della Costituzione federale del 29 maggio 1874 della Confederazione svizzera (Cost.), che ha attribuito a quest'ultima la competenza di legiferare in materia penale. Il codice penale svizzero (CP) è stato adottato il 21 dicembre 1937 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1942 (art. 392 CP). A partire da quella data, le leggi penali cantonali sono decadute (ex art. 400 cpv. 1 CP nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006).

Il 21 dicembre 2005, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale¹ mediante il quale ha proposto l'emanazione di un codice di diritto processuale penale svizzero (CPP-CH²) e di una legge federale di diritto processuale penale minorile (PPMin). L'Assemblea federale, il 5 ottobre 2007, ha adottato il codice di diritto processuale penale svizzero, mentre concluderà verosimilmente nella sessione invernale del 2008 o all'inizio del 2009 la trattazione del progetto di legge federale di diritto processuale penale minorile. Il Consiglio di Stato licenzierà un

¹ Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 989) (in seguito: Messaggio CPP-CH).

² Nel presente messaggio il codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale penale svizzero è citato con l'abbreviazione «CPP-CH» mentre il codice del 19 dicembre 1994 di procedura penale ticinese è citato con l'abbreviazione «CPP-TI» per distinguere i due testi le cui abbreviazioni sono le medesime.

messaggio specifico per l'adeguamento delle disposizioni cantonali alla nuova procedura penale minorile.

La Confederazione aveva indicato ai Cantoni che intendeva porre in vigore le nuove disposizioni di procedura penale il 1° gennaio 2010. È tuttavia ragionevole attendersi un rinvio dell'entrata in vigore delle nuove norme al 1° gennaio 2011. Diversi Cantoni hanno infatti segnalato l'esigenza di porre in vigore le norme della procedura penale contemporaneamente a quelle della procedura civile. I lavori per l'adozione del codice di diritto processuale civile svizzero non si sono ancora conclusi e l'oggetto è ancora pendente davanti all'Assemblea federale e si trova nella fase dell'eliminazione delle divergenze. Di conseguenza, poiché in poco più di un anno di tempo non è possibile adeguare il diritto cantonale e l'organizzazione giudiziaria cantonale alla procedura civile federale, e pertanto non si può porre in vigore il codice di diritto processuale penale svizzero già il 1° gennaio 2010, entrambi i codici dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2011.

Il codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale penale svizzero sostituirà il codice del 19 dicembre 1994 di procedura penale ticinese (CPP-TI), che dovrà pertanto essere abrogato.

2. L'introduzione della norma transitoria nella Costituzione cantonale

Come evidenziato nella parte introduttiva, in futuro, la procedura penale sarà disciplinata dal diritto federale. Tuttavia, l'articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale stabilisce che l'organizzazione dei tribunali compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. Poiché l'organizzazione dei tribunali dipende in parte anche dai vincoli posti dalla procedura penale, si rende indispensabile coordinare la modificazione dell'organizzazione giudiziaria cantonale con la procedura penale federale. Pertanto, questi due aspetti del medesimo tema devono essere regolati nello stesso momento. Occorre infatti evitare che si eleggano per un periodo di dieci anni magistrati sulla base di una struttura delle autorità giudiziarie penali che è destinata a subire cambiamenti entro breve tempo. Per questa ragione, è stato sottoposto in votazione popolare il progetto di prorogare in via transitoria il periodo di nomina dei magistrati dell'ordine penale mediante l'inserimento di una norma specifica nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 (Cost. TI). Il 1° giugno 2008, il Popolo ha approvato la proposta con 68'127 voti favorevoli e 23'108 voti contrari. Senza tale adeguamento, il periodo di nomina dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, del magistrato dei minorenni e del suo sostituto, del procuratore pubblico generale, dei procuratori pubblici e sostituti procuratori pubblici, iniziato il 1° gennaio 2003, sarebbe terminato il 31 dicembre 2008. Il mandato del presidente della Pretura penale, cominciato il 1° giugno 2004, si sarebbe concluso il 31 maggio 2010.

Di conseguenza, il rinnovo integrale delle cariche all'interno delle autorità penali avrà luogo nei mesi precedenti l'entrata in vigore della revisione delle disposizioni federali.

II. CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ PENALI

Il Dipartimento delle istituzioni ha coinvolto i rappresentanti delle autorità penali, della polizia e dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino promuovendo, nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro, una serie di incontri nei quali sono state esaminate le implicazioni del nuovo diritto sull'organizzazione delle autorità penali del nostro Cantone. Il gruppo di lavoro ha approfondito alcuni aspetti anche mediante la collaborazione di

rappresentanti dell'Ufficio federale di giustizia. Il 31 gennaio 2008 è stato consegnato al Dipartimento delle istituzioni il rapporto, nel quale si formula una proposta di adeguamento dell'organizzazione giudiziaria penale a seguito dell'entrata in vigore del codice di diritto processuale penale svizzero. Dopo la presentazione del documento, il gruppo di lavoro ha effettuato ulteriori approfondimenti concernenti l'organizzazione del Ministero pubblico, che sono sfociati nell'aggiornamento del 1° settembre 2008 del rapporto.

Il Consiglio di Stato condivide l'impostazione suggerita dal gruppo di lavoro, la quale è sostanzialmente ripresa nel messaggio.

III. COLLOCAMENTO DEL TRIBUNALE PENALE CANTONALE NELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

In via preliminare, il Consiglio di Stato si è domandato se non sia necessario o perlomeno opportuno scorporare il Tribunale penale cantonale dal Tribunale d'appello. Nell'organizzazione giudiziaria attuale, nel Tribunale d'appello vi sono sia un'autorità di prima istanza, il Tribunale penale cantonale, sia quella di secondo grado, la Corte di cassazione e di revisione penale. Le due autorità operano in modo del tutto indipendente ma è ipotizzabile rafforzare tale separazione in modo ancora più formale, togliendo il Tribunale penale cantonale dal Tribunale d'appello.

Il Governo, pur cosciente dell'esistenza del tema, non reputa opportuno approfondire una tale ipotesi con questo messaggio. Innanzitutto, l'adeguamento della procedura penale comporta importanti novità per le autorità coinvolte e non si reputa opportuno già in questa fase compiere un ulteriore adeguamento non direttamente imposto dal codice di procedura penale svizzero. Inoltre, a nostro avviso, una eventuale divisione formale deve essere accompagnata da una separazione logistica e, al momento, non vi sono gli spazi per trasferire altrove il Tribunale penale cantonale. Pertanto, poiché un'eventuale separazione logistica non è ipotizzabile già a partire dal 2011 e considerato che la decisione sulla separazione può essere adottata in un secondo tempo e non è pregiudicata dall'adozione delle proposte formulate con questo messaggio, reputiamo opportuno esaminare il tema in maniera separata.

IV. SINTESI E IMPLICAZIONI DELLA RIFORMA

1. Conseguenze della riforma

L'introduzione del codice di procedura penale unificato comporta per i Cantoni una duplice conseguenza giuridica.

Dal profilo del diritto applicabile, conformemente agli articoli 448 e seguenti CPP-CH, la nuova procedura farà stato, a partire dalla sua entrata in vigore, per tutti i nuovi procedimenti nonché per quelli ancora pendenti in istruttoria, oppure già trasmessi in prima istanza ma per i quali il dibattimento non sia ancora iniziato.

Di conseguenza, l'attuale CPP-TI resterà applicabile solo per un breve periodo transitorio e in un numero limitato di casi già pendenti, espressamente previsti dalla nuova procedura unificata.

Dal profilo dell'organizzazione giudiziaria, i Cantoni devono invece emanare le disposizioni necessarie per adeguare alla nuova procedura gli organi esistenti al momento della sua entrata in vigore (art. 445 CPP-CH). In effetti, la competenza cantonale prevista dall'articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale ha carattere cosiddetto residuo,

non solo perché privata della materia procedurale “stricto sensu”, ma anche perché la connessione esistente tra procedura e organizzazione giudiziaria impone alla seconda di adeguarsi alla prima. Quest’obbligo è tassativo. Come sottolinea la dottrina, il nuovo codice di procedura penale, pur prevedendo all’articolo 14 la libertà dei Cantoni di organizzare l’amministrazione della giustizia penale e pur consentendo quindi di mantenere le tradizioni e le peculiarità socioculturali rispettive, introduce alcune regole imperative alle quali i diversi ordinamenti dovranno adeguarsi entro i termini di entrata in vigore³.

Per valutare approfonditamente le conseguenze della nuova procedura penale sull’organizzazione giudiziaria cantonale, in vista dei necessari adeguamenti, è opportuno considerare non solo le disposizioni che comportano obbligatoriamente una modifica normativa (come, ad esempio, l’istituzione di una giurisdizione d’appello in sostituzione dell’esistente istituto della cassazione) ma anche le nuove norme che comportano un diverso funzionamento delle autorità di perseguimento, di reclamo e di giudizio, allo scopo di stabilirne le future esigenze organizzative. Da un esame comparato del nuovo testo e di quello vigente emergono diverse novità atte ad influire direttamente sull’organizzazione o, indirettamente, sul funzionamento dell’organizzazione giudiziaria.

2. Obiettivo della riforma

L’obiettivo di fondo dell’unificazione delle procedure cantonali, adottato a livello federale, è costituito dalla necessità di armonizzare le procedure penali per far fronte più efficacemente alle nuove forme di criminalità (più mobili, diffuse, organizzate) e alla conseguente necessità di combatterle con strutture più omogenee e coerenti (Messaggio CPP-CH, pag. 1001). Tale impostazione è stata facilitata dal progressivo avvicinamento delle procedure cantonali esistenti, a dipendenza della giurisprudenza delle giurisdizioni superiori, che ha sostanzialmente omologato le forme e le condizioni dei procedimenti penali in tutta la Svizzera. Di conseguenza, l’impostazione della nuova procedura non è stata condizionata da forme e istituti nuovi alla nostra tradizione, ma si è ispirata a quelli esistenti nei Cantoni svizzeri, cercando di identificare il modello più facilmente generalizzabile. Inoltre, sempre secondo gli intendimenti del legislatore, l’introduzione della procedura unificata deve assicurare l’efficienza delle procedure, evitare regolamentazioni eccessivamente dettagliate e garantire il margine di azione dei Cantoni nel campo dell’organizzazione giudiziaria⁴.

3. Impostazione della riforma

Fissati questi principi di fondo, la scelta di un’impostazione comune alle diverse procedure vigenti, è caduta su un modello tendenzialmente simile a quello già approvato dal Ticino a partire dalla riforma sfociata nel codice di procedura penale ticinese, adottato il 19 dicembre 1994. In effetti, è stata prevista un’unica autorità responsabile per la conduzione della fase predibattimentale (eliminando il dualismo Ministero pubblico–istruzione giudiziaria presente in diversi Cantoni), sottoposta ad un giudice competente per il controllo di legalità delle norme che limitano la libertà e ad una giurisdizione di reclamo per gli atti e le decisioni di questa fase. Inoltre, come nel CPP-TI, sono state introdotte disposizioni atte a semplificare le procedure nei casi non controversi (procedura

³ ANDRÉ KUHN / CAMILLE PERRIER, Le Projet de Code de procédure pénale unifiée et son incidence sur les organisations cantonales, in RPS 125 (2007), pag. 250 e seguenti.

⁴ FRANZ WICKI, Die Schweizerische Strafprozessordnung aus der Sicht des Gesetzgebers, in RPS 125 (2007), pag. 219 e seguenti.

abbreviata) o meno gravi (decreto d'accusa). A differenza del Ticino, invece, la nuova procedura ha optato per l'introduzione dell'appello contro le sentenze di primo grado, come peraltro previsto nella maggioranza dei Cantoni. Per il resto, l'impostazione procedurale ricalca sostanzialmente i principi di fondo già radicati negli ordinamenti di tutti i Cantoni, compreso il nostro, pur con delle innovazioni, su punti specifici, che comporteranno la necessità di un adeguamento della prassi e delle modalità di intervento degli organi di repressione penale.

V. IL CODICE DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE SVIZZERO

1. Campo d'applicazione e principi (art. 1-11 CPP-CH)

Le nuove norme riprendono principi già codificati nel nostro codice o applicabili giurisprudenzialmente per interpretazione di norme superiori. Un punto particolare deve tuttavia essere segnalato. Il nuovo codice attribuisce infatti ai Cantoni la regolamentazione della portata attribuita al principio di indipendenza dei membri del Ministero pubblico (art. 4 cpv. 1 CPP-CH) e la conseguente necessità di definire le competenze direzionali del procuratore generale (art. 4 cpv. 2 CPP-CH).

2. Autorità penali (art. 12-103 CPP-CH)

Il codice federale elenca, agli articoli 12 e 13, le autorità del perseguimento penale (polizia, pubblico ministero, autorità penali delle contravvenzioni) e quelle giudicanti (giudice dei provvedimenti coercitivi, tribunale di primo grado, giurisdizione di reclamo, tribunale d'appello). Rispetto al codice di procedura penale ticinese, le novità maggiori sono l'inserimento della polizia tra le autorità penali e l'istituzione di un tribunale che giudica gli appelli penali.

Per quanto riguarda la polizia, la riforma comporta una maggiore serie di obblighi e di formalità procedurali cui essa dovrà attenersi. La polizia viene formalmente istituita quale "autorità di perseguimento penale" (art. 12 lett. a e art. 15 CPP-CH), con compiti regolati in modo nuovo, dettagliato e obbligatorio dal codice (ad esempio: presenza obbligatoria del difensore, modalità di interrogatorio e dei rapporti, inchieste mascherate, arresti e fermi di polizia) con facoltà di ricusa al Ministero pubblico e subordinazione dell'attività inquirente alla direzione del Ministero pubblico.

Le competenze di sorveglianza della fase istruttoria, attualmente svolte dal giudice dell'istruzione e dell'arresto e dalla Camera dei ricorsi penali, sono demandate al giudice dei provvedimenti coercitivi e ad una giurisdizione di reclamo, secondo nuove modalità di funzionamento e di composizione.

I tribunali di prima istanza (attualmente il Tribunale penale cantonale e la Pretura penale) possono essere mantenuti separati o venire integrati secondo libera facoltà di scelta dei Cantoni. Tuttavia, diverse novità essenziali, che esamineremo in seguito, influiranno in modo essenziale sul funzionamento dei tribunali e comporteranno la necessità di adeguamenti. Si tratta, per esempio, dell'opposizione al decreto d'accusa, dell'organizzazione predibattimentale, dello svolgimento dei processi e dell'abolizione dei giurati.

L'introduzione dell'appello è obbligatoria e comporta la trasformazione radicale dell'attuale cassazione.

Gli articoli 22-55 CPP-CH riprendono le norme, ora incluse nel codice penale svizzero (art. 336-348 e 356-363 CP), concernenti la delimitazione tra la giurisdizione federale e quella cantonale, la competenza per materia e per territorio e l'assistenza giudiziaria.

Le norme procedurali "stricto sensu" (foro, ricusa, intimazioni, termini, motivazione, verbali, trattamento dei dati, eccetera), pur essendo sostanzialmente in linea con l'impostazione vigente, comprendono diverse puntuali novità. In generale, esse comporteranno delle modifiche nella prassi di dettaglio delle autorità incaricate delle inchieste e delle procedure di impugnazione.

La nuova procedura demanda ai Cantoni il compito di regolamentare la pubblicità del processo penale.

3. Parti e altri partecipanti al procedimento (art. 104-138 CPP-CH)

La definizione e le implicazioni della nozione di parte (imputato, parte civile, difensore) contengono innovazioni che influiranno sull'impostazione dell'attività istruttoria. In particolare, viene anticipata la partecipazione dell'imputato al procedimento ed estesa la presenza della difesa negli atti d'inchiesta ("difensore della prima ora").

La figura della parte civile del diritto cantonale è ripresa dal codice di procedura penale federale con la denominazione di accusatore privato.

4. Mezzi di prova (art. 139-195 CPP-CH)

In materia di mezzi di prova, pur codificando una struttura normativa già consolidata per effetto dell'articolo 6 della [convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#) (CEDU), si segnala una regolamentazione più dettagliata e formale delle modalità e condizioni di assunzione.

5. Provvedimenti coercitivi (art. 196-298 CPP-CH)

Tra i provvedimenti coercitivi, si segnala in particolare che il carcere preventivo viene regolamentato già a partire dal fermo di polizia e comporta un aumento dei tempi di durata minima (24 ore in polizia, 24 ore presso il Ministero pubblico e 48 ore davanti al giudice) nonché una riduzione dei tempi di durata massima per la proroga (3 mesi) con conseguente aggravio delle procedure di convalida dell'arresto.

6. Procedura preliminare (art. 299-327 CPP-CH)

Rispetto all'impostazione attuale, il nuovo codice federale introduce diverse novità di rilievo, con probabile incidenza sull'onere lavorativo del Ministero pubblico.

In particolare:

- è stata abolita la distinzione tra informazioni preliminari e istruzione formale prevista dal nostro codice; di conseguenza, le garanzie e le formalità procedurali inizieranno a decorrere immediatamente dopo l'apertura del procedimento;
- non sarà più possibile adottare la procedura semplificata prevista dall'articolo 207a CPP-TI;
- la conciliazione dei reati a querela di parte dovrà essere effettuata dal procuratore pubblico e non potrà più essere svolta, come attualmente, dal giudice di pace;

- la delega di compiti alla polizia è sottoposta ad una regolamentazione dettagliata;
- la chiusura dell'istruttoria (interrogatorio finale, preannuncio delle conclusioni) e la promozione dell'accusa (con facoltà di motivazione) comportano nuove sostanziali formalità.

7. Procedura dibattimentale di primo grado (art. 328-351 CPP-CH)

La nuova impostazione dibattimentale si scosta dalla nostra concezione tradizionale fondata su un'interpretazione stretta dell'oralità e dell'immediatezza, a favore di una procedura più approfondita, dilatata nel tempo e suddivisa in fasi processuali e decisionali distinte, che comporterà un'impostazione organizzativa sostanzialmente diversa da parte dei tribunali.

Le novità principali sono le seguenti:

- i procedimenti ordinari dovranno essere giudicati, se la pena prevista dovesse superare i due anni, da un collegio giudicante e non da un giudice unico e sarà inoltre possibile adottare decisioni previa circolazione degli atti;
- la nuova impostazione predibattimentale (con verifica preliminare dell'accusa, facoltà di sospensione, eventuale rinvio per la completazione o la rettifica dell'atto d'accusa, valutazione delle prove da assumere, eventuale anticipazione di accertamenti, eccetera) comporterà innanzitutto l'abolizione dei giurati (Messaggio CPP-CH, pag. 1045);
- inoltre, anche a dipendenza della nuova impostazione dibattimentale (esame preliminare delle questioni pregiudiziali, facoltà di sospensione del dibattimento, "bipartizione" del giudizio di colpevolezza e sulla pena, eliminazione dei quesiti e del verdetto immediato), il processo non sarà più concentrato e ininterrotto, ma ripartito nel tempo e suddiviso in fasi procedurali, probatorie, di discussione di eventuali rinvii e di decisioni incidentali fino alla sentenza scritta finale.

8. Procedure speciali (art. 352-378 CPP-CH)

Nei procedimenti sfociati in un decreto d'accusa (peraltro possibili solo se l'imputato è reo confesso o i fatti "sufficientemente chiariti"), l'opposizione comporterà l'obbligo di riesame del caso da parte del procuratore pubblico con eventuale assunzione di nuove prove e nuovo giudizio.

9. Mezzi di ricorso (art. 379-415 CPP-CH)

Il nuovo codice introduce tre tipi di rimedi giuridici contro le decisioni delle autorità penali. Innanzitutto, vi è il reclamo, mediante il quale possono essere impugnati le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del Ministero pubblico e delle autorità penali delle contravvenzioni, i decreti, le ordinanze e gli atti procedurali dei tribunali di primo grado e le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti dalla legge. Il reclamo è presentato davanti alla Camera dei reclami penali.

Il codice federale introduce inoltre l'appello, che costituisce una novità per il nostro Cantone. Con questo mezzo di ricorso, si possono impugnare davanti alla Corte di appello e di revisione penale le sentenze del Tribunale penale cantonale e della Pretura penale. Con l'appello, può essere contestato l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, mentre con l'attuale ricorso per cassazione, riguardo ai fatti, il ricorso può essere presentato solo censurando il loro accertamento arbitrario.

L'introduzione dell'appello avrà nel Canton Ticino, il quale, al pari del Canton Neuchâtel e della giurisdizione federale, non conosce questo rimedio giuridico, un impatto maggiore rispetto agli altri Cantoni. Come ha già indicato anche il Consiglio federale, è però difficile stimare l'onere supplementare che tale novità comporta (Messaggio CPP-CH, pag. 1284). Il codice di diritto processuale penale svizzero contempla la possibilità di domandare la revisione di una sentenza cresciuta in giudicato, in particolare qualora emergano fatti nuovi rilevanti o nel caso in cui la sentenza contraddica in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti. La domanda di revisione deve essere presentata alla Corte di appello e di revisione penale. Ricordiamo infine che anche il codice di procedura penale svizzero ammette la possibilità di impugnare il decreto d'accusa per il tramite di un'opposizione scritta.

10. Spese procedurali, indennità e riparazione del torto morale (art. 416-436 CPP-CH)

Il nuovo codice federale contempla anche delle disposizioni sulle spese procedurali e sull'indennizzo e la riparazione del torto morale. I Cantoni mantengono la competenza, sulla base dell'articolo 424 CPP-CH, di disciplinare il calcolo delle spese procedurali e di fissare la tariffa concernente la tassa di giustizia.

11. Giudicato ed esecuzione delle decisioni penali (art. 437-444 CPP-CH)

Spetta ai Cantoni designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e per definire la procedura (art. 439 cpv. 1 CPP-CH).

12. Disposizioni finali (art. 445-457 CPP-CH)

Nelle disposizioni finali è regolato in particolare il diritto transitorio.

VI. GLI ISTITUTI DELL'ORDINAMENTO CANTONALE TOCCATI DALLA RIFORMA

Come abbiamo anticipato, il mantenimento della competenza legislativa dei Cantoni in materia di organizzazione giudiziaria (art. 123 cpv. 2 Cost.) comporta la necessità di adeguare le istituzioni esistenti alle norme contenute nella nuova procedura. La disposizione centrale è contenuta all'articolo 14 CPP-CH, che demanda ai Cantoni la designazione delle proprie autorità penali, disciplinandone la nomina, la composizione, l'organizzazione e la competenza, nei limiti delle disposizioni esaustive previste dal diritto federale. Oltre alla necessità di rispetto delle norme federali in materia giudiziaria, l'ordinamento cantonale è inoltre tenuto a considerare gli effetti che le nuove norme esplicheranno sul funzionamento dei tribunali, condizionandone l'organizzazione.

1. Autorità di perseguimento penale

Attualmente, il nostro sistema prevede un Ministero pubblico, strutturato in base al principio dell'autonomia dei singoli magistrati e ad un'impostazione parzialmente collegiale dell'organizzazione interna, affiancato da una polizia cantonale organizzata gerarchicamente all'interno dell'amministrazione cantonale ma attiva sotto la direzione e la vigilanza del Ministero pubblico. Le nuove disposizioni non richiedono un cambiamento radicale del nostro ordinamento (in specie la subordinazione organica della polizia al Ministero pubblico o l'organizzazione verticistica di quest'ultimo). Tuttavia, il nuovo codice

accentua gli obblighi e le formalità procedurali imposte alla polizia giudiziaria nonché la sua integrazione negli organi di perseguimento penale ed introduce diversi strumenti di direzione e vigilanza interna al Ministero pubblico. Ne consegue la necessità di rivedere le norme della legge sulla polizia cantonale relative all'organizzazione dell'attività di polizia giudiziaria e di adeguare le norme della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG) relative all'organizzazione e alle competenze interne del Ministero pubblico.

2. Autorità di controllo dell'istruzione penale

La nuova ripartizione dei compiti tra giudice dei provvedimenti coercitivi e tribunale dei reclami comporta la necessità di modificare la struttura attualmente in vigore (giudice dell'istruzione e dell'arresto e Camera dei ricorsi penali). In effetti, come risulta dai lavori preparatori, il nuovo codice esclude la possibilità di attribuire al giudice dell'istruzione e dell'arresto, oltre alle competenze relative alle misure coercitive, anche quelle relative ai reclami contro gli organi di perseguimento (Messaggio CPP-CH, pag. 1044). Tutti i reclami contro queste autorità, come quelli di natura procedurale contro i tribunali di primo grado e del giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 20 CPP-CH), dovranno invece essere demandati ad una giurisdizione di reclamo separata, in casu la Camera dei ricorsi penali.

3. Tribunali di prima istanza

Il terzo istituto generale toccato dalla riforma comprende i tribunali di prima istanza e dovrà essere esaminato tenendo conto di due problemi separati. Il primo, interno al Tribunale penale cantonale, riguarda l'abolizione degli assessori-giurati e la conseguente costituzione di un Tribunale che dovrà decidere più sovente in composizione collegiale (casi in cui il procuratore pubblico domanda una sanzione sopra i 2 anni) e con fasi dibattimentali e predibattimentali dilatate nel tempo. Il tribunale dovrà pertanto contare su una disponibilità più flessibile e prolungata di giudici supplenti, con conseguente necessità di rivedere le norme della legge sull'organizzazione giudiziaria.

Il secondo problema riguarda invece la competenza e la collocazione della Pretura penale, per effetto dell'aumento a 6 mesi del decreto d'accusa e della sostanziale modifica della procedura di opposizione. L'incidenza quantitativa (ma anche qualitativa) di questi fattori sulla ripartizione dei procedimenti tra la Pretura penale e il Tribunale penale cantonale è difficilmente quantificabile. È tuttavia chiaro che la nuova procedura comporterà effetti apparentemente contrastanti: un incremento della gravità e del numero dei casi giudicabili con decreto d'accusa ma anche una riduzione della complessità e del numero dei decreti d'accusa a giudizio (che saranno possibili solo nei casi "sufficientemente chiariti" e riconfermati dal procuratore pubblico in caso di opposizione).

4. Tribunale d'appello

L'ultimo problema riguarda la collocazione delle diverse istanze ricorsuali all'interno del tribunale, tenendo in particolare conto dell'istituzione dell'appello. Occorrerà pertanto rivedere la ripartizione delle sezioni e delle camere del Tribunale d'appello all'interno della legge sull'organizzazione giudiziaria e verificare in generale la struttura organica cantonale delle istanze giudicanti.

VII. CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ADEGUAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA VIGENTE

Prima di entrare nel merito delle modifiche necessarie della nostra organizzazione giudiziaria in materia penale, è necessario ricordare quattro criteri essenziali che devono guidare le scelte legislative.

1. Inderogabilità delle modifiche imposte dalla legislazione federale

L'introduzione della nuova procedura penale unificata a livello federale comporterà automaticamente la decadenza del nostro codice in virtù del principio di preminenza del diritto federale previsto dall'articolo 49 della Costituzione federale. In effetti, come sottolinea la dottrina, con l'introduzione di norme di diritto federale in un campo di competenza della Confederazione, il diritto cantonale preesistente è "évincé" nella misura in cui sia in contrasto con le nuove disposizioni federali⁵. Tuttavia, il nostro codice di procedura penale cantonale contiene anche talune disposizioni che non sono in contrasto con il nuovo diritto, in specie quelle relative all'organizzazione giudiziaria, rispettivamente quelle relative all'obbligo di denuncia delle autorità cantonali, dei funzionari e degli operatori sanitari (art. 181 e 182 CPP). Per ragioni di chiarezza, le disposizioni dell'attuale codice procedurale ticinese che rientrano nella competenza cantonale, dovranno essere riprese in altre normative, in modo da consentire l'abrogazione integrale del codice di procedura penale cantonale del 19 dicembre 1994.

L'adeguamento delle disposizioni organizzative dovrà inoltre tenere conto rigorosamente delle norme imperative della nuova procedura penale.

2. Flessibilità dell'organizzazione giudiziaria cantonale

L'ordinamento giudiziario cantonale sancito dalla Costituzione cantonale è sostanzialmente improntato ad una certa flessibilità. In effetti, secondo gli articoli 74 e 76 capoverso 3 Cost. TI, la giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa, può essere attribuita a tribunali non esplicitamente istituiti a tale scopo. Queste disposizioni, rimaste immutate sin dal progetto di revisione totale del 25 marzo 1986, sono state introdotte per permettere al legislatore di "affidare a un tribunale più giurisdizioni"⁶. Quest'impostazione, che deriva essenzialmente da necessità di adattamento legate alle dimensioni ridotte del nostro Cantone, ha tradizionalmente determinato l'impostazione organizzativa del Tribunale d'appello, che contiene al proprio interno sezioni e camere di giurisdizioni differenti e, in materia penale, persino di gradi diversi. La flessibilità del nostro ordinamento ha inoltre consentito l'attribuzione di competenze penali ai pretori civili e permette, all'interno del Tribunale d'appello, ad eccezione ovviamente dei casi di incompatibilità di funzione o personale, le supplenze ordinarie tra giudici di altre camere o sezioni (art. 45 LOG). L'impostazione costituzionale flessibile dei nostri tribunali rappresenta sicuramente un vantaggio nel contesto dell'adeguamento dell'organizzazione penale imposta dalla nuova procedura. In effetti, il nostro Cantone potrà far capo alle strutture giudiziarie esistenti senza condizionamenti legati alla coesistenza di funzioni giurisdizionali diverse dei tribunali coinvolti. Tale possibilità appare particolarmente auspicabile, se si considera l'incertezza degli effetti quantitativi della nuova procedura

⁵ JEAN-FRANÇOIS AUBERT, in: JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON (ed.), *Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse*, ad art. 49, pag. 420.

⁶ Costituzione ticinese, Progetto di revisione totale, Edizione speciale della Rivista di diritto amministrativo ticinese, 1986, ad art. 73, pag. 213.

sull'onere delle singole autorità giudicanti (tribunale dei reclami, giudice dei provvedimenti coercitivi, Tribunale penale cantonale, Pretura penale, Tribunale d'appello).

3. Efficienza delle nuove strutture giudiziarie

Le modifiche procedurali imposte dalla nuova procedura condizioneranno sicuramente le modalità operative degli uffici giudiziari interessati. Si pensi alla sostituzione del ricorso per cassazione con l'appello, alla modifica sostanziale della procedura dibattimentale, alle innovazioni apportate alla fase istruttoria e al ruolo della polizia. Nell'adeguamento dell'organizzazione giudiziaria, occorrerà quindi tener conto dei cambiamenti concreti di prassi che gli uffici giudiziari dovranno affrontare rispetto al passato. Così, ad esempio, l'organizzazione del Ministero pubblico non potrà prescindere dalla necessità di risolvere in modo efficiente l'anticipazione della fase istruttoria, il coinvolgimento più diretto della polizia, l'esame delle opposizioni ai decreti d'accusa, l'ulteriore incremento delle garanzie procedurali, eccetera. Tutte queste innovazioni richiederanno un'organizzazione più chiara della ripartizione degli incarti all'interno del Ministero pubblico e un coordinamento più diretto dell'attività di polizia.

Ma anche nell'attribuzione delle competenze ai magistrati della giurisdizione di reclamo e di controllo delle misure coercitive, rispettivamente tra il Tribunale penale cantonale e la Pretura penale, occorrerà adottare la soluzione più efficiente in funzione dell'effettiva modifica degli oneri derivanti dai cambiamenti procedurali. Ne consegue che la modifica dell'organizzazione non potrà essere effettuata in modo astratto, ma dovrà tener conto delle reali conseguenze delle nuove norme sulla prassi delle strutture giudiziarie coinvolte.

4. Continuità delle istituzioni esistenti

I cambiamenti procedurali introdotti dalla riforma sono dettati da uno scrupolo di unificazione a livello federale e non dalla necessità di modificare il funzionamento della giustizia penale. Per il nostro Cantone, la nuova procedura penale è, ad esempio, meno invasiva della riforma introdotta negli anni 90 del secolo scorso, a seguito dell'abolizione del giudice istruttore e della codificazione delle garanzie procedurali a favore delle parti, sulla scia della giurisprudenza in applicazione dell'articolo 6 CEDU. Di conseguenza, fermo restando il rispetto delle norme imperative della nuova procedura penale federale (ad esempio, l'istituzione dell'appello), la modifica dell'organizzazione giudiziaria non necessita un mutamento radicale di quella esistente. Anzi, la flessibilità del nostro ordinamento e l'esigenza di efficienza delle nuove strutture depongono a favore di modifiche che garantiscano la continuità di quelle esistenti, permettendo così una successiva verifica dell'impatto concreto della nuova procedura sull'onere quantitativo di attività delle singole autorità.

VIII. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA TICINESE IN MATERIA PENALE

1. Considerazione introduttiva

Conformemente ai principi generali summenzionati, la modifica dell'organizzazione vigente deve essere effettuata, nel rispetto delle norme imperative della legislazione federale, secondo criteri di flessibilità, efficienza e continuità delle istituzioni giudiziarie.

Secondo questa impostazione, appare quindi opportuno partire dall'organizzazione esistente verificando se e con quali adeguamenti conformi al diritto federale essa possa essere mantenuta. Dal profilo strutturale, devono pertanto essere modificate le

competenze dell'attuale Corte di cassazione e di revisione penale, della Camera dei ricorsi penali e del giudice dell'istruzione e dell'arresto, mentre possono essere mantenute quelle dei tribunali di prima istanza e adattate quelle degli organi di perseguimento penale (Ministero pubblico e polizia).

Dal profilo organico, invece, la verifica quantitativa degli effetti delle nuove procedure sull'attività delle singole autorità è più articolata e incerta. Se, da un lato, è verosimile un aggravio complessivo dovuto all'introduzione di nuove competenze e nuove formalità procedurali (che esamineremo dettagliatamente in seguito), dall'altro è difficilmente quantificabile la sua effettiva portata numerica. Ne consegue la necessità di procedere immediatamente agli adeguamenti necessari a priori, rinviando il controllo degli effettivi ad una fase successiva all'entrata in vigore, quando l'impatto della nuova procedura potrà essere più concretamente stimato. Le proposte che seguono sono state elaborate secondo questi principi e verificate con le autorità federali, che hanno confermato la compatibilità della nostra impostazione con la nuova procedura penale.

2. La nuova giurisdizione d'appello

Secondo l'articolo 21 CPP-CH il tribunale di appello giudicherà gli appelli e le domande di revisione. Di conseguenza, l'unica differenza imposta dal diritto federale rispetto alle competenze attuali della Corte di cassazione e di revisione penale consiste nella trasformazione del ricorso per cassazione in appello, ferma restando la competenza della revisione già ora esercitata. Le norme relative alla procedura dell'appello (art. 398 e seguenti CPP-CH) non comportano particolari modifiche della legge sull'organizzazione giudiziaria, ritenuto che, secondo l'articolo 21 capoversi 2 e 3, chi ha già preso parte al procedimento quale autorità di reclamo non potrà far parte della giurisdizione di appello e che chi ha giudicato in appello non potrà pronunciarsi su domande di revisione.

Di conseguenza, dal profilo formale, la legge sull'organizzazione giudiziaria potrà essere modificata sostituendo la denominazione di Corte di cassazione e di revisione penale con quella di Corte di appello e di revisione penale. La presenza attuale della corte nella Sezione di diritto civile del Tribunale di appello potrà invece essere mantenuta. Tale collocazione permette infatti di rispettare l'articolo 21 capoverso 2 CPP-CH dal momento che il tribunale dei reclami (attuale Camera dei ricorsi penali) fa già parte della Sezione di diritto pubblico (art. 62 LOG).

Le nuove competenze di appello richiederanno invece immediatamente l'adeguamento dell'organico della corte. Trattasi, come visto, di un onere supplementare inevitabile, espressamente previsto nel messaggio relativo alla procedura penale unificata. È ben vero che, a livello federale, il progetto di modifica dell'organizzazione giudiziaria in materia penale ritiene che *“il carico di lavoro aggiuntivo [...] sarebbe limitato”*⁷. Tale giudizio si riferisce tuttavia all'impugnazione delle sentenze di primo grado della giurisdizione federale, numericamente limitate, contrariamente a quelle pronunciate a livello cantonale. D'altronde, nel messaggio sull'unificazione della procedura penale, il Consiglio federale indicava già che l'introduzione dell'appello avrebbe comportato costi supplementari (Messaggio CPP-CH, pag. 1279-1280 e 1284). In effetti, la Corte di appello e di revisione penale dovrà statuire in collegio di tre membri (come finora) nell'ambito di procedure sostanzialmente più impegnative (quantomeno dal profilo temporale) di quelle attuali. Infatti, pur essendo possibile la delega dell'organizzazione del procedimento (preparazione, direzione e redazione) ad uno dei tre giudici della corte, essa dovrà seguire

⁷ Messaggio del 10 settembre 2008 concernente la legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) (FF 2008 7093) (in seguito: messaggio LOAP), pag. 7112.

in corpore l'intero svolgimento del processo ed esaminare singolarmente, per poterle decidere collegialmente, le singole censure, anche perché la procedura scritta, teoricamente più snella (art. 406 CPP-CH), sarà applicabile in casi molto limitati. Infatti, la procedura scritta è applicabile, in particolare, qualora il tribunale dovrà giudicare gli appelli in materia di contravvenzioni e le questioni di diritto civile.

Di conseguenza, il numero dei giudici del Tribunale di appello (art. 42 LOG) dovrà essere aumentato già inizialmente, riservata una successiva modifica alla luce dell'impatto concreto della nuova istituzione in termini di onere lavorativo dell'intero tribunale cantonale. Il Consiglio di Stato propone un incremento di due nuovi giudici destinati alla Corte di appello e di revisione penale. Poiché questa corte è inserita nella Sezione di diritto civile del Tribunale d'appello, di questo potenziamento devono in parte beneficiarne anche le camere che si occupano del diritto civile.

3. Le giurisdizioni di prima istanza

Come abbiamo già evidenziato (supra VI 3), le modifiche introdotte dalla nuova procedura comportano due problemi distinti. Il primo riguarda lo svolgimento dei processi ordinari, che potranno, come finora, essere affidati ad un giudice unico (art. 19 CPP-CH) soltanto in caso di sanzioni non superiori a due anni (comprese le revoche di precedenti condanne) e che, in ogni evenienza, dovranno essere organizzati tenendo conto dei considerevoli mutamenti previsti dagli articoli 328 e seguenti CPP-CH (preparazione del dibattimento) e 335 e seguenti CPP-CH (svolgimento del dibattimento). Le nuove disposizioni comportano, necessariamente, per scelta del legislatore non codificata ma anticipata nel messaggio del Consiglio federale (Messaggio CPP-CH, pag. 1045) e desumibile inevitabilmente dal tenore delle disposizioni imperative dibattimentali, l'abolizione dei giurati⁸. In effetti, giusta l'articolo 335 CPP-CH, l'autorità giudicante dovrà riunirsi nella composizione prevista "durante l'intero dibattimento" ritenuto che l'assenza comporterebbe (cpv. 2) la ripresa ab initio delle procedure. Di conseguenza, il collegio giudicante dovrà partecipare a tutti gli atti decisionali e istruttori a partire dalla preparazione del dibattimento (art. 330 CPP-CH), durante l'assunzione anticipata di prove (art. 332 cpv. 3 CPP-CH), l'eventuale "rimessione" della causa (art. 334 CPP-CH), l'apertura del dibattimento, le questioni preliminari e incidentali (art. 339 CPP-CH), la procedura probatoria (art. 341 e seguenti CPP-CH), la discussione e la sentenza (art. 348 e seguenti CPP-CH), compreso il caso di suddivisione del dibattimento (art. 342 CPP-CH). Oltre all'abolizione dei giurati (e conseguente abrogazione degli articoli 8-16 e 55-61 LOG, nonché adeguamento dell'articolo 50 LOG), la nuova procedura comporta la necessità di rivedere la funzionalità degli attuali supplenti. Se per quelli ordinari supplementari previsti dall'articolo 44 LOG (giudici ordinari pensionati) non si pone il problema di una partecipazione ininterrotta a processi dilatati nel tempo, la permanenza della funzione in condizioni immutate si pone per gli altri supplenti ordinari, che non sono soggetti alle incompatibilità previste dall'articolo 19 LOG per i magistrati a tempo pieno. Come rileva infatti la dottrina, *"l'indipendenza del giudice è anche una questione di apparenza"*⁹. Corollario di questo principio, a livello penale, è l'aspetto *"problematico per l'immagine della Corte che un suo membro compaia il mattino come giudice e il pomeriggio come difensore dell'imputato"*¹⁰. Questa incompatibilità, che il Tribunale penale cantonale applica già attualmente a livello

⁸ KUHN / PERRIER, op. cit., in RPS 125 (2007), pag. 258.

⁹ SERGIO BIANCHI, Giudice servitore della legge e dei partiti? in: MARCO BORGHI / JOHN NOSEDA (ed.), L'indipendenza del giudice nell'ambito della procedura di elezione – in particolare nel Cantone Ticino, CFPG n. 34, 2003, pag. 53 e riferimenti.

¹⁰ BIANCHI, op. cit., pag. 53.

di prassi non scritta nei confronti dei supplenti ordinari, merita di essere codificata. In effetti, con la nuova procedura, i giudici supplenti acquisiranno un ruolo più rilevante (con la scomparsa dei giurati) e più prolungata nel tempo all'interno dei singoli processi, determinando la necessità di una separazione chiara del ruolo di giudice penale rispetto all'attività professionale svolta.

Il secondo problema riguarda la suddivisione delle competenze dei tribunali di primo grado. Come abbiamo già rilevato, il nuovo codice di procedura penale svizzero consente ai Cantoni di istituire più tribunali e non si oppone pertanto al mantenimento della struttura vigente.

Ciò premesso, la scelta della struttura ideale, in termini di efficienza, presuppone una valutazione dell'incidenza, in termini quantitativi e qualitativi, dei considerevoli mutamenti introdotti dagli articoli 328-378 CPP-CH. In primo luogo, è difficile prevedere l'aggravio provocato dalla nuova procedura dibattimentale sul lavoro delle corti giudicanti, che verrà comunque spesso dilatato nel tempo. In secondo luogo è difficile valutare l'effetto delle nuove disposizioni relative ai decreti d'accusa. La limitazione dell'istituto nei casi non controversi ridurrà verosimilmente il numero dei decreti impugnati e la trattazione dell'opposizione da parte del procuratore pubblico ridurrà ulteriormente il numero dei decreti sottoposti a giudizio. Solo l'esperienza dei primi anni potrà quindi consentire una valutazione oggettiva dell'onere di lavoro per i tribunali di prima istanza.

La riorganizzazione della prima istanza non può pertanto prescindere dagli elementi che precedono. In teoria, sarebbero ipotizzabili due varianti rispetto alla situazione attuale.

La prima consisterebbe nell'abolizione della Pretura penale e nel trasferimento delle sue competenze al Tribunale penale cantonale. Dal profilo legislativo basterebbe abrogare gli articoli 39-41 LOG e modificare l'articolo 50 LOG, inserendo nel Tribunale penale cantonale un giudice supplementare (l'attuale presidente della Pretura penale) e prevedendo nella legge sull'organizzazione giudiziaria la facoltà (conforme al principio costituzionale di flessibilità della nostra organizzazione giudiziaria) di far capo (quali giudici ordinari) ai pretori dei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina. Tale soluzione comporterebbe tuttavia la necessità di demandare al Tribunale penale cantonale anche le competenze previste dall'articolo 41 capoverso 3 LOG, con conseguente riordino di tali incombenze. Si tratta delle contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il giudizio alle autorità amministrative cantonali.

La seconda soluzione consisterebbe nell'attribuire alla Pretura penale (art. 41 cpv. 1 lett. b LOG) anche la competenza a trattare le opposizioni ai decreti d'accusa con una proposta di pena da tre a sei mesi. Tale soluzione, pur avendo il merito della semplicità, distinguendo chiaramente il diritto penale minore e assicurandogli uniformità procedurale e giudiziaria, solleva tuttavia alcune controindicazioni¹¹. In particolare, essa favorirebbe, per effetto delle nuove norme sull'opposizione ai decreti di accusa, il rischio di un "net widening giurisprudenziale"¹².

In entrambi i casi, indipendentemente dalle singole valutazioni teoriche, la scelta dell'assetto organico migliore dovrebbe essere effettuata principalmente in base ad un criterio di efficacia, ossia valutando l'entità numerica e l'importanza qualitativa dei casi che verranno sottoposti a giudizio a seguito dell'opposizione e adattando l'organizzazione alle concrete esigenze giurisdizionali. Ne consegue la scelta di mantenere inalterata la ripartizione attuale delle competenze tra il Tribunale penale cantonale e la Pretura penale, peraltro conforme all'articolo 14 capoverso 4 CPP-CH, in attesa di una verifica affidabile

¹¹ JOHN NOSEDA, La riforma delle sanzioni penali, in: GIORGIO A. BERNASCONI / MARIO POSTIZZI / FERNANDO PICCIRILLI (ed.), La revisione della parte generale del codice penale, CFP n. 36, 2005, pag. 15.

¹² ANDRE KUHN, Les effets possibles de la révision du droit suisse des sanctions, in RPS 117 (1999), pag. 290 e seguenti.

dell'evoluzione quantitativa dei procedimenti che verranno sottoposti a giudizio presso le due autorità di prima istanza.

4. Il nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi

Come già precedentemente evidenziato, la nuova procedura ha volutamente escluso, a seguito dell'espressa opposizione della maggioranza dei preavvisi in sede di consultazione¹³, la possibilità di demandare competenze in materia di reclami al giudice dei provvedimenti coercitivi. Di conseguenza, l'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto dovrà essere trasformato in Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi (con conseguente modifica dell'articolo 70 LOG) e dotato (art. 71 LOG) delle competenze previste dall'articolo 18 CPP-CH. Per valutare la composizione dell'ufficio, attualmente composto da tre magistrati, è utile partire dall'onere attuale di lavoro. Negli anni 2003-2007, i giudici dell'istruzione e dell'arresto hanno mediamente deciso su circa 400 istanze di conferma dell'arresto, 60 istanze di libertà provvisoria, 18 proroghe del carcere preventivo, 100 misure coercitive (in particolare, in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e telefonica e di inchieste mascherate) e 160 reclami ogni anno. La diminuzione prevedibile degli incarti in entrata sarà quindi annualmente di 160 incarti su 740. Tuttavia, la nuova procedura comporterà un aumento delle istanze di proroga (per la riduzione della durata della carcerazione preventiva da 6 a 3 mesi; art. 227 cpv. 1 CPP-CH) pari a circa 15 casi, la competenza per le istanze di carcerazione di sicurezza (circa 50 casi), la competenza sulle istanze di levata dei sigilli ("dissigillamento") prevista dall'articolo 248 CPP-CH (art. 164 CPP-TI) (circa 30 casi) nonché la nuova procedura di sorveglianza delle relazioni bancarie prevista dall'articolo 284 CPP-CH (difficilmente quantificabile) non conosciuta nella procedura penale cantonale. Inoltre, a livello federale, si intendono attribuire ai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi le competenze decisionali in tale ambito, attualmente esercitate dai giudici istruttori federali¹⁴. Tutti gli arresti e le misure coercitive predisposte dal Ministero pubblico della Confederazione presso la sede distaccata di Lugano verranno pertanto sottoposti al giudice ticinese (circa quaranta casi l'anno). Ne consegue che la perdita delle competenze in materia di reclami (160 casi) sarà in gran parte compensata (130 casi, oltre alla sorveglianza delle relazioni bancarie) dalle nuove competenze in materia di misure coercitive. Aggiungasi che la nuova procedura prevede un onere istruttorio e dibattimentale più pronunciato in sede di arresto rispetto al codice vigente, a causa dell'introduzione dell'"avvocato della prima ora", della facoltà di amministrare prove (testimoni, perquisizioni) e della redazione di una decisione formale scritta (attualmente annotata sinteticamente a verbale). Tali oneri saranno, perlomeno in parte, compensati dalla perdita della competenza per la designazione dei difensori d'ufficio (130 casi) e per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria (500 casi) con la relativa tassazione delle note d'onorario. Infine, anche la nuova procedura impone la disponibilità del giudice sull'arco dell'intera settimana e la conseguente necessità di una presenza a tempo pieno di almeno un giudice sull'intero arco dell'anno.

Di conseguenza, l'organico attuale dell'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, che diverrà l'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, dovrà essere mantenuto.

Si osserva infine che la figura del giudice dei provvedimenti coercitivi non deve essere confusa con quella del giudice delle misure coercitive, il quale è competente in materia di carcerazione e di perquisizione domiciliare nell'ambito della legge federale del 16

¹³ Messaggio CPP-CH, pag. 1044; Compendio dei risultati della procedura di consultazione relativa agli avamprogetti di Codice di procedura penale svizzero e di legge federale sulla procedura penale minorile svizzera, DFGP/Ufficio federale di giustizia, Berna, febbraio 2003, pag. 24-25.

¹⁴ Messaggio LOAP, pag. 7138-7139 e articolo 56 del disegno di legge.

dicembre 2005 sugli stranieri (articoli 4 e 5 della legge cantonale del 17 aprile 1997 di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri).

5. La nuova Camera dei reclami penali

Dal profilo formale, l'articolo 14 CPP-CH consente la trasformazione dell'attuale Camera dei ricorsi penali in Camera dei reclami penali, mantenendo la collocazione organica all'interno del Tribunale di appello, con gli accorgimenti già in vigore per evitare incompatibilità personali (rispetto al Tribunale penale cantonale e alla Corte di appello e di revisione penale).

Dal profilo quantitativo, la valutazione del maggior onere di attività è difficilmente quantificabile. È tuttavia certo che tutti i reclami attualmente di competenza del giudice dell'istruzione e dell'arresto e non impugnabili alla Camera dei ricorsi penali dovranno essere esaminati ex novo dalla Camera dei reclami penali ed è inoltre ipotizzabile un incremento dei reclami dovuto al rafforzamento delle garanzie istruttorie (ad esempio, avvocato della prima ora, reclami diretti contro la polizia giudiziaria, verbalizzazioni, anticipazione della fase istruttoria). Questi maggiori oneri saranno solo minimamente compensati dalla perdita delle competenze per le istanze di risarcimento in caso di assoluzione. Di conseguenza, nella fase iniziale di applicazione della nuova procedura, si dovrà prevedere unicamente un potenziamento del personale che coadiuva i giudici nella redazione delle sentenze (vicecancellieri) e del personale amministrativo. Dopo il periodo di avviamento (1-2 anni) si potrà così verificare l'eventuale necessità di aumentare il numero dei giudici a tempo pieno attivi nella camera (attualmente uno solo), rispettivamente verificare la ripartizione degli effettivi rispetto alla Corte di appello e di revisione penale che sarà portata inizialmente da uno a due membri a tempo pieno per le ragioni summenzionate.

6. Il Ministero pubblico

Come abbiamo già sottolineato, la nuova procedura penale ha adottato il modello, già in vigore nel nostro Cantone, della competenza unica del Ministero pubblico nella conduzione della fase istruttoria, ovvero il cosiddetto modello "pubblico ministero II" descritto nel messaggio del Consiglio federale (Messaggio CPP-CH, pag. 1011-1014). Dal profilo organizzativo generale, il nostro ordinamento non necessita alcun adattamento sostanziale, essendo già adeguato al funzionamento di un ufficio che dirige la procedura investigativa, conduce l'istruzione, promuove l'accusa e la sostiene al dibattimento e in fase ricorsuale.

La nuova procedura demanda alla competenza cantonale l'organizzazione interna del Ministero pubblico. In particolare, i Cantoni dovranno decidere quale sia l'autonomia dei magistrati che compongono il Ministero pubblico, la direzione e la vigilanza sul loro operato (art. 14 cpv. 3 e 5 CPP-CH), la ripartizione dei compiti e la sindacabilità delle loro decisioni (art. 322 e 381 CPP-CH), nonché la delega dei compiti ai funzionari del Ministero pubblico e alla polizia (art. 142 CPP-CH).

Attualmente, il Ministero pubblico ticinese è composto da un procuratore generale eletto separatamente (coadiuvato da tre aggiunti, nominati collegialmente), 14 procuratori pubblici (fra cui i tre aggiunti) e 6 sostituti procuratori pubblici (art. 65 LOG), quest'ultimi con competenza limitata ai delitti, alle contravvenzioni e ai crimini fino a tre mesi. La struttura organizzativa è di carattere misto. I singoli magistrati sono autonomi nelle loro competenze (art. 67 cpv. 4 LOG) ad eccezione dei sostituti, ai quali il procuratore generale

e i tre procuratori pubblici aggiunti possono modificare l'attribuzione dei casi (art. 65 cpv. 6 LOG). Il procuratore generale ha competenza decisionale sui criteri di ripartizione dei procedimenti (art. 68 cpv. 1 lett. c LOG) "sentito il collegio" (art. 67 cpv. 3 LOG) e di vigilanza, organizzazione e coordinamento dell'ufficio.

La prima modifica sostanzialmente imposta dalla nuova procedura riguarda la definizione delle competenze dei sostituti procuratori pubblici. È opportuno premettere che l'attuale struttura, insolita dal profilo organico, con 6 sostituti di 15 procuratori pubblici è il frutto di una riforma, entrata in vigore nel 2003, destinata a consentire ai segretari giudiziari la possibilità di sottoscrivere formalmente le decisioni (che sostanzialmente già elaboravano) nel cosiddetto diritto penale minore. L'evoluzione dell'attività attribuita ai sostituti procuratori pubblici ha confermato l'anomalia della situazione vigente. Come giustamente evidenziato nel rapporto del 7 novembre 2007 della Commissione della legislazione sull'iniziativa volta a modificare le competenze dei sostituti¹⁵, le competenze di quest'ultimi abbracciano la quasi totalità dei procedimenti (nel 2006: 4874 su 5027 accuse; nel 2007: 4422 su 4588 accuse). Di conseguenza, *"oggi abbiamo 5 sost. PP con competenza che spazia su oltre il 90% dei casi sfociati in accusa"*¹⁶. La necessità di una modifica della situazione attuale è inoltre imposta dal nuovo ordinamento procedurale. La limitazione attuale delle competenze demandate ai sostituti procuratori pubblici in materia di contravvenzioni, delitti e crimini fino a tre mesi non appare infatti praticabile per quattro ragioni: l'aumento dei decreti d'accusa fino a sei mesi, l'abolizione della procedura semplificata (art. 207a CPP-TI), ma soprattutto l'anticipazione dell'avvio dell'istruttoria, rispetto all'attuale promozione d'accusa, nonché la diversa procedura relativa ai decreti d'accusa che richiede la chiarezza dell'imputazione e, in caso di opposizione, può comportare il rinvio a giudizio ordinario. Ne consegue che la distinzione dell'ambito di competenza dei sostituti procuratori pubblici (già attualmente non sempre evidente) diverrebbe estremamente problematica ed aleatoria.

Essa dovrebbe essere effettuata immediatamente dopo la denuncia di reato (senza quindi attendere l'esito di eventuali informazioni preliminari, secondo l'attuale accezione), comporterebbe comunque lo svolgimento di un'istruttoria completa, si estenderebbe a reati più gravi degli attuali e potrebbe essere vanificata a seguito delle risultanze emerse in caso di opposizione. È senz'altro vero che gli atti d'inchiesta eseguiti da un sostituto procuratore pubblico che dovesse rinunciare successivamente al caso rimarrebbero validi (art. 65 cpv. 5 LOG). Tuttavia, dal profilo dell'efficienza, appare illogico e controproducente modificare (raddoppiando il lavoro svolto) l'attribuzione di un procedimento in corso o al termine dell'inchiesta, solo perché il fatto non è chiaro o ha acquisito maggiore gravità in corso di procedura. Così come sarebbe aleatoria l'assegnazione degli incarti non appena ricevuta informalmente notizia di reato (quando l'effettiva gravità non è agevolmente determinabile) senza poter svolgere (come invece attualmente) neppure le prime indagini in sede preliminare.

In realtà, le innovazioni introdotte dalla procedura penale comportano necessariamente una diversa impostazione della ripartizione di competenze all'interno del Ministero pubblico. Occorre infatti ricordare che il criterio di gravità formale dei reati non è sempre determinante nella valutazione del reale grado di difficoltà e impegno di un procedimento penale. Sono frequenti i procedimenti per crimini (furti, stupefacenti, eccetera) che richiedono pene ben superiori a tre (o sei) mesi ma sono, dal profilo dell'accertamento dei

¹⁵ Rapporto n. 5758 R del 7 novembre 2007 della Commissione della legislazione sull'[iniziativa parlamentare 20 aprile 2004](#) presentata nella forma elaborata dai Capigruppo Mauro Dell'Ambrogio, Francesca Lepori Colombo, Marina Carobbio Guscetti e Attilio Bignasca per la modifica dell'art. 54a cpv. 2 e 4 della legge organica giudiziaria civile e penale.

¹⁶ Rapporto n. 5758 R citato, punto n. 4. Al momento, vi sono solo cinque sostituti procuratori pubblici perché nel 2005 si era rinunciato a rimpiazzare un sostituto procuratore pubblico.

fatti, sostanzialmente chiari (imputati confessi) e non comportano particolari difficoltà sul piano giuridico. Così come capita che reati controversi nello svolgimento e giuridicamente complessi possano invece comportare pene inferiori (omicidi colposi, reati contro l'onore, casi indiziari). Inoltre, come sottolinea il rapporto citato della Commissione della legislazione, i casi portati di fronte al Tribunale penale cantonale dai 15 procuratori pubblici nel 2007 erano solo 166 (nel 2006 i casi sono stati 153). Ne consegue la necessità di rivedere sostanzialmente la ripartizione dei compiti all'interno del Ministero pubblico, in termini non solo formalmente ma anche sostanzialmente più funzionali e gerarchici. Come negli altri Cantoni (e negli ordinamenti degli altri Paesi europei) è quindi necessario introdurre un sistema organizzativo piramidale e suddiviso in sezioni dotate di competenze specializzate, organizzate sotto la responsabilità del procuratore generale.

Analogamente a quanto previsto nella maggior parte degli altri Cantoni, appare innanzitutto opportuno codificare la suddivisione del Ministero pubblico in sezioni specializzate per materia, peraltro già realizzata nella prassi vigente e conforme alle esigenze specifiche dei diversi ambiti del diritto penale.

Inoltre, la creazione di una struttura piramidale consentirà ai magistrati con funzione dirigente (i procuratori pubblici capo) di occuparsi in prima persona dei casi quantitativamente meno numerosi ma sostanzialmente più importanti e complessi e di organizzare la ripartizione del lavoro tra gli altri procuratori pubblici, in modo da favorire modalità di lavoro più flessibili e più formative. Ne consegue la proposta di parificare le competenze dei procuratori pubblici e di introdurre la carica di procuratore pubblico capo con competenze dirigenziali all'interno delle diverse sezioni. La nuova struttura organizzativa piramidale dovrà garantire simultaneamente il principio dell'autonomia dei magistrati nella trattazione dei casi loro affidati (art. 4 CPP-CH), l'efficienza nell'organizzazione interna del lavoro, la coesione delle sezioni e la responsabilizzazione dei magistrati dirigenti. È pertanto necessario adeguare le norme che disciplinano l'organizzazione del Ministero pubblico.

L'anticipazione della fase istruttoria, la creazione di una struttura piramidale e l'accentuazione del ruolo direttivo del Ministero pubblico sugli organi di polizia richiedono inoltre un rafforzamento delle competenze organizzative del procuratore generale. Pur mantenendo il principio dell'autonomia dei procuratori pubblici nello svolgimento dei procedimenti (con conseguente utile e doverosa responsabilizzazione dei magistrati) ed evitando quindi di estendere le competenze del procuratore generale alla facoltà di avocazione discrezionale degli incarti e di impugnazione delle decisioni (come consentirebbe ma non impone la nuova procedura), appare necessario conferire al procuratore generale la direzione, il controllo e la responsabilità dell'organizzazione del Ministero pubblico. A tale scopo è opportuno conferire al procuratore generale alcune competenze decisionali: la scelta dei procuratori pubblici capo, incaricati dell'organizzazione e del coordinamento del lavoro all'interno delle sezioni; la determinazione della composizione e delle materie di competenza delle sezioni, con facoltà di modifica per i bisogni dell'ufficio; l'attribuzione (e lo spostamento) dei singoli magistrati all'interno dell'organizzazione prevista; il criterio di ripartizione degli incarti in generale; la facoltà di attribuire (all'inizio dell'inchiesta) ad altro magistrato un determinato procedimento; l'attribuzione a un altro procuratore pubblico di un determinato procedimento in caso di gravi ritardi o inadempienze. La figura del procuratore generale dovrà pertanto assumere un ruolo maggiormente direttivo e responsabile all'interno del Ministero pubblico, completando l'evoluzione legislativa iniziata dopo l'unificazione delle procure pubbliche. Questa tendenza è peraltro implicita nel modello instaurato dal nuovo codice, che accentua il ruolo direzionale del Ministero pubblico in fase istruttoria, ne anticipa l'avvio, estende la necessità di deleghe, istruzioni interne e ripartizione di competenze. Tali competenze comporteranno l'assunzione di una maggiore responsabilità

direzionale, che costituisce la logica conseguenza e la necessaria implicazione di una struttura importante ed organizzata.

Conformemente all'impostazione generale delle proposte di modifica dell'organizzazione giudiziaria, è opportuno rinviare la verifica della congruità del numero dei magistrati attivi all'interno del Ministero pubblico ad una fase successiva all'entrata in vigore della nuova procedura (e delle modifiche organizzative) per determinare il loro effetto sull'attività del Ministero pubblico in base a elementi quantitativi consolidati. È tuttavia doveroso segnalare che il Ministero pubblico non potrà beneficiare dell'apporto di altre strutture giudiziarie (come può invece avvenire all'interno delle autorità giudicanti per il tramite dei giudici supplenti e dei pretori). Inoltre, la nuova procedura comporterà nuove competenze e nuovi oneri per il Ministero pubblico (si pensi alla designazione e remunerazione dei difensori d'ufficio, all'accresciuta presenza in fase dibattimentale, alla partecipazione ai processi di appello, alle nuove garanzie procedurali, al coordinamento della polizia giudiziaria, eccetera) che comporteranno la necessità di verificare tempestivamente le risorse disponibili.

7. La polizia giudiziaria

L'esplicita menzione (art. 12 lett. a CPP-CH) della polizia nel novero delle autorità di perseguimento generale e la successiva subordinazione (art. 15 CPP-CH) della sua attività alle norme della procedura unificata nonché "alla vigilanza e alle istruzioni del pubblico ministero" non implicano necessariamente che la polizia debba essere integrata in seno al Ministero pubblico. Come osserva la dottrina, suffragata dal tenore delle nuove norme e dalla volontà espressa dal legislatore nel messaggio e nelle discussioni parlamentari, i Cantoni restano liberi di prevedere una polizia più o meno indipendente, unica e centralizzata o suddivisa in corpi diversi più o meno decentralizzati nel territorio e specializzati per materia¹⁷.

L'organizzazione attuale della polizia cantonale rientra pertanto nell'ambito generale di impostazione della nuova procedura unificata. In effetti, l'articolo 179 CPP-TI prevede già che la polizia cantonale, in quanto agisca quale polizia giudiziaria, sia sottoposta alla direzione del Ministero pubblico, mentre l'articolo 69 LOG precisa che tale attività avviene per delega, sotto la responsabilità del Ministero pubblico e l'articolo 2 della legge del 12 dicembre 1989 sulla polizia (LPol) ribadisce che la vigilanza sugli atti della polizia giudiziaria è esercitata dal magistrato competente.

Le esigenze di adeguamento organizzativo poste dalla nuova procedura penale non si limitano d'altronde alle attività di polizia giudiziaria "stricto sensu" e non verrebbero pertanto integralmente risolte attraverso una diversa collocazione della polizia giudiziaria (come avviene a livello della Confederazione) alle dipendenze dirette del Ministero pubblico. La nuova procedura federale pone infatti numerose esigenze normative che coinvolgono l'attività di polizia "lato sensu", ivi compresa quella svolta dalle polizie comunali espressamente menzionate all'articolo 15 CPP-CH, il quale rende contrario al diritto federale l'articolo 26 capoverso 3 della legge sulla polizia.

Di conseguenza, le norme imperative della nuova procedura regolano le attività di polizia che possono svolgersi al di fuori di un'inchiesta formalmente avviata e diretta dal pubblico ministero e comportano pertanto la possibilità di mantenere l'assetto organizzativo generale attualmente vigente, sancito dalla legge sulla polizia, a condizione di adeguarlo alle innovazioni introdotte dal legislatore federale. In effetti, come sottolinea la dottrina¹⁸,

¹⁷ KUHN / PERRIER, op. cit., pag. 255.

¹⁸ KUHN / PERRIER, op. cit., pag. 255.

gli articoli 306 e 307 CPP-CH introducono l'obbligo della polizia di attenersi alle "prescrizioni" del Ministero pubblico, non solo in ambito istruttorio, ma anche nell'esecuzione di ogni provvedimento coercitivo e persino in materia di modalità di trasmissione delle informazioni. Di conseguenza, da tali norme discende l'opportunità per i Cantoni di codificare i rapporti tra Ministero pubblico e polizia per evitare che essi vengano demandati al beneplacito del Ministero pubblico e possano dar luogo a conflitti interpretativi. Tale esigenza è peraltro imposta dalla nuova concezione procedurale, che (come abbiamo già evidenziato) anticipa ed estende le garanzie e le formalità procedurali rispetto alla situazione vigente. Diverse sono le innovazioni che subordinano ad informazione e autorizzazione preventiva del Ministero pubblico attività finora svolte autonomamente dalla polizia¹⁹. Ciò varrà in particolare per qualsiasi interrogatorio, che dovrà peraltro avvenire in presenza del difensore, secondo l'articolo 159 CPP-CH²⁰ e non potrà (per i testimoni) aver luogo in assenza di esplicita delega legislativa (art. 142 CPP-CH) e, comunque, al di fuori di espresso mandato del Ministero pubblico. Analogamente dicasi per le altre misure coercitive, tra le quali rientrerà la semplice osservazione di persone e cose persino in pubblico (art. 282 e seguenti CPP-CH)²¹.

Anche le attività preliminari (la procedura investigativa) consuete della polizia potranno essere svolte solo a condizione di informare "senza indugio" il Ministero pubblico (art. 307 CPP-CH) con facoltà di quest'ultimo di "emanare istruzioni dettagliate" circa l'esercizio di tale obbligo. Come è stato evidenziato anche in altri Cantoni²², l'estensione alla fase delle informazioni iniziali della sorveglianza e delle istruzioni da parte del Ministero pubblico comporta la necessità di definire il coordinamento e le modalità di intervento rispettivi all'interno della legislazione cantonale. Una codificazione più precisa dei rapporti tra Ministero pubblico e polizia appare pertanto indispensabile.

Inoltre, come sottolineato anche dagli addetti ai lavori²³, le innovazioni introdotte richiederanno dal profilo sostanziale, tre aspetti essenziali: evitare di "Mauern aufzubauen" tra la polizia e il Ministero pubblico e intensificare invece la collaborazione; incrementare la formazione e l'istruzione del corpo di polizia per far fronte alle nuove esigenze legate alla verbalizzazione, presenza del difensore, delega di atti istruttori; armonizzare e migliorare le tecniche e le modalità investigative e di informazione. Queste esigenze non possono essere automaticamente risolte attraverso l'adozione di semplici disposizioni legislative, che dovranno tuttavia essere concepite in modo da favorirne l'adeguamento. Occorrerà inoltre verificare l'aggravio di oneri e competenze derivanti dalla nuova procedura sull'attività del corpo di polizia.

Dal profilo legislativo occorre in primo luogo adeguare la legge sull'organizzazione giudiziaria e la legge sulla polizia per introdurre la nozione di polizia giudiziaria e il principio della subordinazione al Ministero pubblico. Come sottolinea il progetto della nuova legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione²⁴, l'oggetto normativo della polizia giudiziaria non è l'intera attività di polizia ma neppure unicamente quella svolta da un'autorità espressamente designata quale polizia giudiziaria (come l'attuale articolo 14 della legge sulla polizia). Nella definizione rientra invece ogni

¹⁹ STEFAN BLÄTTLER, Die Stellung der Polizei im neuen schweizerischen Strafverfahren, in RPS 125 (2007), pag. 242 e seguenti.

²⁰ LORENZ ERNI, Die Verteidigungsrechte in der Eidg. Strafprozessordnung, insbesondere zum «Anwalt der ersten Stunde», in RPS 125 (2007), pag. 237.

²¹ BLÄTTLER, op. cit., pag. 245.

²² Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Anpassungsbedarf der Kantone im Zusammenhang mit der Schw. STPO, 29.11.2007, Zurigo, pag. 3.

²³ Ad esempio, il Comandante della polizia cantonale bernese, in RPS 125 (2007), pag. 242 e seguenti.

²⁴ Messaggio LOAP, pag. 7115.

autorità che “indaga su reati nell’ambito del perseguimento penale” secondo l’articolo 15 capoverso 1 CPP-CH (Messaggio CPP-CH, pag. 1042) ed ogni attività finalizzata a tale scopo, così come esemplificato all’articolo 306 CPP-CH ma anche nell’ambito dell’adozione di misure coercitive. Ne consegue che l’attività svolta dall’intero corpo di polizia ma anche quella svolta dalle polizie comunali e da autorità di polizia federali (polizia ferroviaria, guardie di confine) rientra nella definizione di polizia giudiziaria se finalizzata o connessa al perseguimento dei reati. Di conseguenza, come a livello federale nell’ambito della nuova legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione²⁵, appare opportuno disciplinare nella legge sull’organizzazione giudiziaria unicamente i principi generali posti dal codice di procedura (la subordinazione al ministero pubblico, la facoltà di delega di compiti istruttori e la facoltà di impartire istruzioni) demandando alla legge sulla polizia gli aspetti organizzativi.

Le norme relative ai compiti della polizia cantonale devono essere adeguate, dal profilo formale, alla terminologia e al tenore sostanziale degli articoli 15 e 306 CPP-CH. Di conseguenza, è necessario precisare che l’attività di polizia giudiziaria, che verrà svolta in futuro quale autorità di perseguimento penale secondo l’articolo 12 CPP-CH, sarà retta integralmente dalle nuove norme unificate, inderogabili a livello cantonale. Inoltre, conformemente agli articoli 15 e 306 CPP-CH, la legge sulla polizia dovrà specificare che le indagini di polizia giudiziaria potranno essere avviate di propria iniziativa, su denuncia o su mandato delle autorità giudiziarie.

Anche i rapporti tra autorità giudiziaria e polizia dovranno essere descritti nella legge conformemente alle nuove disposizioni, che riservano espressamente (art. 15 e 307 CPP-CH) la vigilanza e le istruzioni delle autorità giudiziarie, in ispecie del Ministero pubblico.

L’articolo 142 capoverso 2 CPP-CH consente ai Cantoni di mantenere la delega dell’interrogatorio di testimoni alla polizia, previsto nella maggior parte degli ordinamenti, compreso il nostro (art. 1 cpv. 2 cifra 2 LPol, art. 69 LOG e art. 194 CPP-TI), a condizione che la legislazione cantonale ne precisi la portata (Messaggio CPP-CH, pag. 1091). Analogamente dicasi per l’interrogatorio dell’accusatore privato (attuale parte civile), che potrà essere interrogato, come persona informata sui fatti, da parte della polizia solo su mandato del Ministero pubblico (art. 180 cpv. 2 CPP-CH) e relativa facoltà di delega legislativa. Inoltre, l’articolo 198 CPP-CH consente ai Cantoni di conferire, a determinati agenti di polizia, la facoltà di predisporre i provvedimenti coercitivi, in ispecie il mantenimento della carcerazione provvisoria oltre 3 ore nei casi di contravvenzione (art. 219 cpv. 5 CPP-CH). Il mantenimento delle competenze di polizia nell’assunzione delle prove e nell’esecuzione dei provvedimenti coercitivi è indispensabile, se si intende mantenere la struttura organizzativa attuale. In caso contrario, il Ministero pubblico dovrebbe svolgere direttamente la maggior parte delle attività probatorie attualmente effettuate dalla polizia, con conseguente radicale modifica della struttura organizzativa, che imporrebbe il trasferimento in seno al Ministero pubblico della polizia giudiziaria. Ne consegue la necessità di prevedere la facoltà di delega nella nostra legislazione (legge sull’organizzazione giudiziaria e legge sulla polizia). La regolamentazione di queste competenze decisionali ed esecutive da parte della polizia è strettamente legata all’organizzazione e non può pertanto essere definita rigidamente nella legge. Di conseguenza, appare opportuno demandare al regolamento la designazione dei funzionari incaricati delle diverse competenze decisionali, inserendo nella legge la facoltà di delega alla polizia (come attualmente già previsto nel CPP-TI e nella LOG) e demandando al Consiglio di Stato la regolamentazione esecutiva. Corollario della delega di competenze alla polizia giudiziaria è l’obbligo di informazione previsto dall’articolo 307 CPP-CH che riserva ai ministeri pubblici la facoltà di “emanare istruzioni dettagliate” sull’esercizio di tale

²⁵ Messaggio LOAP, pag. 7115-7116.

obbligo. Analogamente dicasi nell'ambito delle misure coercitive, in specie degli arresti, della nomina e dell'assistenza del difensore, della facoltà di ricusa, che presuppongono un'immediata informazione del Ministero pubblico da parte della polizia. Anche in questi casi è quindi necessario inserire nella legge il principio dell'obbligo e della tempestività dell'informazione, demandando al regolamento e alle prescrizioni del Ministero pubblico la precisazione delle norme concrete di applicazione.

Analogamente dicasi per la nozione di fermo di polizia (art. 7 LPol) che deve essere adeguata all'articolo 215 CPP-CH.

La procedura unificata sottopone alle nuove disposizioni anche l'eventuale attività di polizia giudiziaria svolta dalle polizie comunali (menzionate espressamente negli articoli 15 e 216 CPP-CH) nonché da altri organi pubblici di polizia, quali le guardie di confine e la polizia ferroviaria, ed impone pertanto ai Cantoni di regolamentarne l'attività e le competenze conformemente al diritto federale. Ne consegue che le disposizioni previste dagli articoli 26 e seguenti LPol, che disciplinano l'attività delle polizie comunali in materia penale, devono essere adeguate. Il problema, peraltro già sollevato nell'ambito del messaggio n. 5932 del 22 maggio 2007 concernente la modifica della legge sulla polizia (revisione delle norme sulle polizie comunali), deve essere affrontato conformemente alle disposizioni vincolanti della nuova procedura. In primo luogo, l'attività di polizia giudiziaria potrà essere delegata alle polizie comunali a condizione di subordinarla alle istruzioni e alla sorveglianza del Ministero pubblico. Inoltre, l'attività delle polizie comunali dovrà essere subordinata al coordinamento e alle direttive emanate dalla polizia cantonale, allo scopo di assicurare il rispetto dei mandati, delle istruzioni e del flusso di informazioni previsto dalla procedura penale federale.

IX. ALTRE MODIFICHE

1. Segreto istruttorio, informazione del pubblico e pubblicità del dibattimento

Gli articoli 69 e seguenti CPP-CH regolano il complesso e annoso problema del segreto istruttorio e dell'informazione in materia penale. Rispetto alla situazione vigente, la nuova procedura introduce prescrizioni maggiormente rigorose in materia di tutela del segreto, che potrà essere imposto anche alle parti e ai loro difensori (art. 73 cpv. 2 CPP-CH) e sarà tassativo per il Ministero pubblico, salvo casi particolari esplicitamente definiti (art. 74 CPP-CH).

Anche il problema della pubblicità dibattimentale è regolato (art. 69-71 CPP-CH) in modo più rigoroso, ad esempio vietando le riprese visive o sonore all'interno dei tribunali (art. 71 CPP-CH) ed estendendo i processi a porte chiuse persino nei casi di "forte affluenza" (art. 70 CPP-CH). Il nuovo progetto demanda infine ai Cantoni la facoltà di "disciplinare l'ammissione, i diritti e gli obblighi dei cronisti giudiziari" (art. 72 CPP-CH). La regolamentazione della cronaca giudiziaria è, ad esempio, prevista nell'ambito del Tribunale federale nelle direttive del 6 dicembre 2006 concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale federale (RS 173.110.133). Trattasi di un problema controverso²⁶, con implicazioni legate all'esercizio della libertà di stampa e ai suoi rapporti con le istituzioni, più estese della specifica materia processuale penale e che pertanto dovranno essere studiate e valutate separatamente.

²⁶ FRANZ RIKLIN, Schweizerisches Presserecht, Berna 1995, pag. 108 e seguenti.; DENIS BARRELET, Droit de la communication, Berna 1998, pag. 36.

2. Obbligo di informazione delle autorità da parte delle autorità penali

Il nuovo codice demanda ai Cantoni (art. 75 CPP-CH) la definizione degli obblighi di segnalazione del Ministero pubblico ad altre autorità. Il problema è retto da diverse normative, quali la legge sull'avvocatura (art. 40 cpv. 2), la legge sul notariato (art. 131), la legge tributaria (art. 185), la legge sul promovimento della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria) (art. 68 cpv. 3), la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (art. 40), che non richiedono pertanto un adeguamento. Tuttavia, l'anticipazione della fase istruttoria, rispetto all'attuale promozione dell'accusa che presuppone una verifica preliminare della sussistenza di sufficienti indizi di reato, comporterà la segnalazione alle autorità di vigilanza di procedimenti per reati la cui verosimiglianza non sarà ancora accertata, con conseguente necessità di maggior verifica della fattispecie da parte di queste ultime.

3. Obbligo di denuncia da parte delle autorità e del personale medico

Gli articoli 253 e 302 capoverso 2 CPP-CH demandano inoltre ai Cantoni la regolamentazione degli obblighi di denuncia per le autorità in generale e nel settore medico-sanitario. Ne consegue la necessità di riprendere nella legislazione cantonale gli articoli 4 e 181 CPP-TI relativi all'obbligo di immediata segnalazione di sospetti di reato da parte di autorità, magistrati e funzionari pubblici. L'obbligo di denuncia per il personale medico ai sensi dell'articolo 253 capoverso 4 CPP-CH è già disciplinato nell'articolo 68 capoverso 2 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario.

4. Norme procedurali di competenza dei Cantoni

Il nuovo codice riserva le disposizioni cantonali in diverse questioni di dettaglio, già contenute in separate leggi cantonali e che non necessitano pertanto una nuova regolamentazione. Tra queste figurano, per esempio, l'immunità (art. 7 CPP-CH), le pubblicazioni ufficiali (art. 88 e 444 e CPP-CH), la protezione dei dati (art. 99 CPP-CH), le ricompense (art. 211 CPP-CH), i diritti e gli obblighi di coloro che si trovano in carcerazione preventiva (art. 235 CPP-CH), la retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 CPP-CH), la tariffa e le spese giudiziarie (art. 424 CPP-CH). Con il presente messaggio, vengono invece ripresi nella legislazione cantonale alcuni temi che il codice di procedura penale federale demanda ai Cantoni; si tratta in particolare della designazione della lingua ufficiale (art. 67 CPP-CH) e del disciplinamento dell'accesso agli atti dopo la chiusura del procedimento (art. 99 CPP-CH). Altre facoltà riservate al diritto cantonale (art. 104 CPP-CH: estensione della facoltà di essere parte al processo ad altre autorità; art. 127 CPP-CH: estensione della facoltà di patrocinio; art. 183 CPP-CH: periti ufficiali; art. 236 CPP-CH: possibilità di subordinare l'esecuzione anticipata di misure al consenso dell'autorità d'esecuzione) non rientrano nella nostra tradizione procedurale e non richiedono pertanto un adeguamento della legislazione.

5. Altri adeguamenti del diritto cantonale

Il disciplinamento della procedura penale a livello federale comporterà la necessità di adeguare diverse norme del diritto cantonale. In particolare, occorrerà riprendere nella legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, aggiornandoli, gli articoli sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, compresi quelli riguardanti il giudice dell'applicazione della pena (art. 337 e seguenti CPP-TI). Inoltre, si dovrà adeguare la legge di procedura per le contravvenzioni al nuovo codice.

X. COMMENTO DELLE PRINCIPALI MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

Si attira l'attenzione sul fatto che il presente messaggio propone la modificazione di alcune leggi, già oggetto di altre proposte governative. Nell'ambito della trattazione dei diversi messaggi occorrerà inoltre prestare attenzione a coordinare gli adeguamenti con quelli esposti nel presente documento. Si tratta in particolare del messaggio n. 5932 del 22 maggio 2007 sulla modifica della legge sulla polizia concernente la revisione delle norme sulle polizie comunali (paragrafo 2). Inoltre, il messaggio n. 6104 del 19 agosto 2008 concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive e modifica della legge sulla polizia propone la modificazione dell'articolo 10d e l'introduzione dell'articolo 10e nella legge sulla polizia; pertanto, occorre tenere conto delle decisioni del Gran Consiglio su tale tema, per la numerazione definitiva dell'articolo 10f del disegno di modificazione della legge sulla polizia. Al momento dell'adozione del disegno di legge, occorrerà prestare attenzione alle modificazioni legislative intervenute nel frattempo, come per esempio, la legge cantonale sulle armi, il cui articolo 10 capoverso 2 del disegno di legge annesso al messaggio n. 6103 del 19 agosto 2008 concernente la revisione totale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 31 gennaio 2000 rimanda alla legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994, che intendiamo abrogare e sostituire con una nuova legge. Infine, il disegno di legge recepisce le modificazioni proposte nel messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 concernente la legge sulla revisione giurisdizione amministrativa.

1. Legge sull'organizzazione giudiziaria

Articolo 1

Si tratta di una modificazione formale, mediante la quale si adotta la nuova denominazione dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e si toglie il riferimento agli assessori-giurati. Nell'articolo vengono ora menzionati in modo esplicito, tra le autorità giudiziarie, la Magistratura dei minorenni e il Tribunale di espropriazione.

Articoli 8-16

Questi articoli, che disciplinano la procedura di elezione degli assessori-giurati, devono essere abrogati poiché la figura dell'assessore-giurato non è ammessa dal codice di procedura penale svizzero.

Articolo 8

Per evitare equivoci, e per recepire in modo formale il principio sancito dall'articolo 1 capoverso 1 della Costituzione cantonale, secondo il quale "*il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane*", si propone di inserire in modo esplicito nella legislazione cantonale, nel nuovo testo dell'articolo 8, che l'italiano è la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie. Infatti, l'articolo 67 capoverso 1 CPP-CH stabilisce che i Cantoni designino le lingue in cui si svolge il procedimento.

Articolo 20

Si tratta di adeguare le denominazioni delle autorità giudiziarie e di togliere il riferimento agli assessori-giurati. Per coerenza con le altre autorità giudiziarie indicate nell'articolo 20, si elimina l'indicazione del supplente del giudice dell'applicazione della pena. L'articolo si estende anche al procuratore generale e al suo sostituto e ai magistrati supplenti, senza che sia necessario indicarlo in modo esplicito.

Per uniformità con le altre autorità giudiziarie, l'articolo 20 viene completato con un terzo capoverso, nel quale si indica l'inizio del periodo di nomina del presidente e dei periti del Tribunale di espropriazione.

Articolo 21

Da questo articolo è stato tolto il riferimento agli assessori-giurati.

Articolo 22

Si riprende la nuova denominazione del giudice dei provvedimenti coercitivi e si toglie il riferimento agli assessori-giurati. Per le medesime ragioni esposte nel commento all'articolo 20, si elimina l'indicazione del supplente del giudice dell'applicazione della pena. Anche in questo articolo vengono menzionati in modo esplicito, tra le autorità giudiziarie, la Magistratura dei minorenni e il Tribunale di espropriazione

Articolo 26

È tolta l'indicazione dei giurati.

Articolo 27a

In seguito all'abrogazione del codice di procedura penale cantonale, occorre riprendere il principio, sancito negli articoli 4 e 181 del vigente codice cantonale, secondo il quale le autorità e i dipendenti degli enti pubblici sono obbligati a segnalare al Ministero pubblico i reati di azione pubblica di cui hanno conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. L'articolo 27a disciplina l'obbligo di segnalazione da parte di tutti i magistrati.

Articolo 41

Questo articolo stabilisce le competenze della Pretura penale. Essa giudica i casi, per i quali il procuratore pubblico reputa adeguata una pena detentiva fino a tre mesi o una pena equivalente anche nei casi in cui anziché un decreto di accusa, il procuratore pubblico emetta un atto d'accusa, per esempio, nel caso in cui i fatti non siano ammessi dall'imputato o non siano sufficientemente chiariti ai sensi dell'articolo 352 capoverso 1 del codice di procedura penale.

Nella lettera b del primo capoverso viene effettuata una modificazione di natura redazionale sostituendo l'espressione "abbia proposto" con il termine "propone". Secondo il nuovo codice di procedura penale svizzero, qualora i fatti siano stati ammessi dall'imputato o siano stati sufficientemente chiariti, il procuratore pubblico emette un decreto d'accusa con la sanzione mentre nell'ipotesi opposta, il procuratore pubblico emette un atto d'accusa che non contempla necessariamente la proposta di sanzione. Tuttavia, pur non avendo formulato la proposta di pena, il procuratore pubblico che deferisce l'imputato davanti alla Pretura penale prospetta una pena detentiva fino a tre mesi, una pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore.

La Pretura penale mantiene la competenza a trattare le controversie che derivano da contravvenzioni a leggi federali o cantonali, le quali assegnano a autorità amministrative cantonali la competenza per il perseguimento dell'infrazione. Rispetto a oggi, la Pretura penale non deciderà su ricorso ma giudicherà sulla base di un'opposizione a un decreto d'accusa, qualora a giudizio dell'autorità amministrativa i fatti siano stati ammessi dall'imputato o siano stati sufficientemente chiariti; per contro, negli altri casi, essa giudicherà sulla base di un atto di accusa.

Articolo 42

Si tratta di modificazioni di natura formale. Nel primo capoverso è modificato il numero dei giudici che compongono il Tribunale di appello, mentre nel terzo capoverso si adottano le denominazioni nuove delle autorità penali.

Nella norma, si precisa che il Tribunale d'appello ha sede a Lugano. In precedenza, la sede del Tribunale d'appello figurava nella Costituzione cantonale. Tale precisazione non è più stata ripresa nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 poiché è stata ritenuta una norma superflua. Infatti, come rilevava nel 1986 la Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale, *“la sede di Lugano, acquisita da quasi un secolo, è incontestata. La costruzione del palazzo di giustizia è recente testimonianza della volontà di confermare la sede nella massima istanza giudiziaria cantonale a Lugano, e in modo dignitoso. Una norma costituzionale sulla sede non appare più necessaria. In futuro basterà introdurre la menzione della sede nella legge sull'organizzazione giudiziaria”* rapporto del 25 marzo 1986 della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale (edizione speciale della RDAT, commento n. 4.1). Tuttavia, la legge sull'organizzazione giudiziaria non è ancora stata adeguata mentre nelle disposizioni sulle altre autorità giudiziarie vi è l'indicazione della sede.

Articolo 48

I due ulteriori giudici sono destinati alla Corte di appello e di revisione penale. Poiché i magistrati di questa corte sono assegnati alla Sezione di diritto civile, il potenziamento della Corte di appello e di revisione penale comporta l'adeguamento della norma che stabilisce il numero dei giudici della Sezione di diritto civile. Il potenziamento deve comunque in parte servire anche a fare fronte al carico di lavoro delle camere che trattano le controversie del diritto civile. Ricordiamo che, verosimilmente in concomitanza con l'entrata in vigore della nuova procedura penale federale, sarà posta in vigore anche la nuova procedura civile unificata, le cui implicazioni saranno comunque approfondite nel messaggio che tratterà quel tema.

Articolo 50

La denominazione delle Assise criminali e delle Assise correzionali è modificata in Corte criminale e in Corte correzionale. Con il termine assise si intende un tribunale che comprende l'intervento dei giurati. Le nuove disposizioni federali non contemplano più la figura dell'assessore-giurato, ragione per la quale è opportuno adeguare la terminologia.

Le attuali Assise correzionali, che giudicano nella composizione di un giudice con l'intervento facoltativo degli assessori-giurati, sono competenti a giudicare i reati che eccedono la competenza della Pretura penale, per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva fino a tre anni. L'articolo 19 capoverso 2 CPP-CH stabilisce che i Cantoni possono istituire un tribunale che decide nella composizione di un giudice unico le contravvenzioni e i crimini e i delitti per i quali il procuratore pubblico domanda una pena detentiva fino a due anni, eccettuati l'internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni. Di conseguenza, viene abbassato da tre a due anni il limite per l'intervento di un giudice unico.

L'articolo 350 capoverso 2 CPP-TI stabilisce che, quando la confisca sia ordinata al di fuori di un procedimento che si conclude con un giudizio di merito, la competenza è del presidente del Tribunale penale cantonale. Poiché il codice di procedura penale cantonale viene abrogato, occorre inserire l'attribuzione di tale competenza in un'altra norma del diritto cantonale. Si propone pertanto di completare il quarto capoverso dell'articolo 50 assegnando alla Corte correzionale il giudizio sulle opposizioni al decreto emesso dal procuratore pubblico nell'ambito di una procedura indipendente di confisca ai sensi degli articoli 376-378 CPP-CH.

Articolo 51

Il primo capoverso viene abrogato in quanto divenuto superfluo, mentre nel secondo capoverso, oltre all'adeguamento della terminologia, si precisa che il presidente della Corte criminale assume i compiti di direzione del procedimento previsti nel codice di procedura penale svizzero.

Articolo 52

Nel capoverso 2 sono modificate le denominazioni delle autorità penali menzionate.

Il capoverso 3 introduce un nuovo principio secondo il quale i giudici supplenti ordinari del Tribunale di appello non possono esercitare l'attività forense nell'ambito penale. La norma mira a evitare conflitti di interesse. Dal profilo teorico, un giudice supplente potrebbe essere influenzato, nel giudicare un caso davanti al tribunale, dalla sua attività privata di difensore di un imputato. Per la medesima ragione, tale divieto si deve estendere ai colleghi di studio del giudice supplente.

Articolo 53

Nel primo capoverso, sono adeguate le denominazioni delle corti del Tribunale penale cantonale.

I capoversi 2 e 3 divengono superflui poiché la maggioranza necessaria per la pronuncia della sentenza è già disciplinata nell'articolo 351 capoverso 2 CPP-CH. Il codice di procedura penale federale, mediante l'obbligo di esprimere un voto e l'assenza di una disposizione concernente le conseguenze in caso di parità di voti, implica che le autorità devono essere composte di un numero dispari di membri (Messaggio CPP-CH, pag. 1191).

Articolo 54

Si tratta di una modificazione della denominazione. Il secondo capoverso viene semplificato, lasciando più libertà al presidente di scegliere il luogo dove tenere il dibattimento.

Articoli 55-61

Questi articoli, che disciplinano l'intervento dei giurati nelle corti giudicanti, devono essere abrogati poiché la figura dell'assessore-giurato non è ammessa dal codice di procedura penale svizzero.

Articolo 62

Nel capoverso 1 vi è la modificazione della denominazione dell'attuale Camera dei ricorsi penali, mentre nel capoverso 2 si indicano le competenze che derivano dall'articolo 20 CPP-CH.

Nel nuovo capoverso 4 viene ripreso l'articolo 27 CPP-TI che attribuisce alla Camera dei reclami penali la competenza di autorizzare l'ispezione degli atti concernenti procedimenti penali conclusi. L'articolo 101 CPP-CH disciplina l'esame degli atti di procedimenti pendenti, mentre l'articolo 99 CPP-CH rinvia alle disposizioni cantonali per quanto riguarda l'accesso agli atti dopo la chiusura del procedimento.

Articolo 63

Nel capoverso 1 vi è la modificazione della denominazione dell'attuale Corte di cassazione e di revisione penale, mentre nel capoverso 2 si indicano le competenze che derivano dall'articolo 21 CPP-CH. Nel nuovo capoverso 3, introduciamo, in analogia a quanto vale per il Tribunale penale cantonale, anche per la Corte di appello e di revisione penale la possibilità di tenere i dibattimenti in un luogo diverso dal palazzo di giustizia di Lugano.

Articolo 65

Il capoverso 1 definisce la composizione del Ministero pubblico, nel quale vi sono un procuratore generale, un procuratore generale sostituto e diciannove procuratori pubblici. Il numero complessivo dei magistrati rimane pertanto invariato. Sulla base dell'articolo 2 capoverso 1, essi sono eletti dal Gran Consiglio. Il procuratore generale e il procuratore generale sostituto sono eletti singolarmente. Infatti, oltre al procuratore generale, è opportuno che il Gran Consiglio – a differenza di quanto avviene ora con i procuratori pubblici aggiunti,

designati dal collegio – elegga anche il suo sostituto, così da garantirgli la necessaria autorità e autonomia nell'attività di supplenza ordinaria e straordinaria.

La proposta, formulata nel secondo capoverso, di attribuire al procuratore generale la competenza di designare, tra i candidati eletti dal Gran Consiglio, i procuratori pubblici capo si fonda essenzialmente su due ragioni. In primo luogo, i procuratori pubblici capo avranno la funzione di assicurare, all'interno delle sezioni, l'attuazione dei principi organizzativi stabiliti dal procuratore generale. Di conseguenza, occorre garantire al procuratore generale la possibilità di valutare le necessità (in termini di preparazione specifica, esigenze organizzative e fabbisogno quantitativo) delle singole sezioni e la conseguente idoneità delle persone incaricate di dirigerle. Tale verifica non potrebbe infatti essere attuata dal Gran Consiglio prima della nomina senza conoscere le concrete esigenze organizzative delle sezioni che il procuratore generale deciderà di introdurre. In secondo luogo, la competenza affidata al procuratore generale assicura la designazione di magistrati in sintonia con i principi organizzativi stabiliti dal procuratore generale stesso, assicurando in tal modo una chiara responsabilità dell'efficienza del lavoro svolto.

I procuratori pubblici capo prescelti dovranno tuttavia godere di autonomia (sempre per scrupolo di responsabilizzazione) all'interno dell'organizzazione delle sezioni. Di conseguenza, essi non potranno essere esautorati insindacabilmente da parte del procuratore generale e manterranno la funzione di procuratore pubblico capo fino alla cessazione del mandato per decorrenza del termine decennale di nomina o per dimissioni del procuratore generale, evidentemente salvo rinuncia spontanea alla funzione di procuratore pubblico capo.

Il numero dei procuratori pubblici capo è stato fissato in sei unità per tenere conto delle esigenze poste dall'attività delle singole sezioni. Cinque procuratori pubblici capo sono designati dal procuratore generale mentre il sesto è il procuratore generale sostituto, il quale viene eletto dal Gran Consiglio. Reputiamo opportuno parificare il procuratore generale sostituto ai procuratori pubblici capo perché, all'infuori del caso straordinario di un impedimento durevole del procuratore generale, tale figura non ricopre un ruolo diverso da quella degli altri magistrati del Ministero pubblico. In effetti, oltre all'attività direzionale e organizzativa, i procuratori pubblici capo dovranno assicurare in prima persona la trattazione dei casi più complessi ed importanti. Di conseguenza, all'interno delle sezioni finanziaria e dei reati comuni è necessaria la presenza di almeno due procuratori pubblici capo in grado di occuparsi dei procedimenti importanti e della direzione degli incombenzi organizzativi. Questa nuova organizzazione delle sezioni dovrà inoltre favorire la propensione alla collaborazione e alla responsabilizzazione dei gruppi di magistrati attivi nelle singole strutture specialistiche.

Gli attuali capoversi da 3 a 6 non sono più ripresi nel nuovo articolo 65, poiché in parte non sono più conformi alla nuova organizzazione e in parte vengono recepiti, con le opportune modificazioni, negli articoli 67 e 68.

Articolo 66

Si tratta di adeguamenti formali in seguito alla nuova denominazione della Camera dei ricorsi penali e alla riduzione a un solo procuratore generale sostituto, rispetto agli attuali tre procuratori pubblici aggiunti.

Articolo 67

Questo articolo è riformulato integralmente.

Nel primo capoverso si indica qual è il compito del Ministero pubblico, che è l'autorità del perseguimento penale.

Il capoverso 2 riprende l'articolo 331 capoverso 2 del codice di procedura penale cantonale che attribuisce al procuratore pubblico (o al sostituto procuratore pubblico) la competenza di emettere l'ordine di arresto ai sensi dell'articolo 53 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Il capoverso 3 conferma il principio, che deriva dalla prassi, secondo il quale il Ministero pubblico si divide in sezioni specializzate per materia.

Il quarto capoverso attribuisce al procuratore generale la competenza di aumentare il numero delle sezioni e decidere la ripartizione di singole materie specifiche, dei magistrati e del personale. Tale autonomia è indispensabile per garantire la flessibilità organizzativa necessaria.

Il quinto capoverso stabilisce le funzioni dei procuratori pubblici capo, che dirigeranno l'organizzazione delle sezioni conformemente ai principi stabiliti dal procuratore generale. Essi decideranno pertanto (riservati casi eccezionali di singole scelte operate dal procuratore generale secondo il capoverso 4) le modalità di assegnazione degli incarti ai procuratori pubblici, secondo le specifiche esigenze delle sezioni, in modo da poter coniugare flessibilmente criteri organizzativi, carichi di lavoro dei magistrati e complessità dei singoli casi. I procuratori pubblici capo potranno inoltre stabilire forme di collaborazione tra i magistrati (in singole materie o anche singoli incarti) e su delega del procuratore generale, l'attribuzione delle risorse umane e logistiche nonché i rapporti con la polizia giudiziaria. La presenza di più procuratori pubblici capo dovrà garantire, oltre alla sostituzione nei compiti organizzativi e alla sollecita trattazione dei casi più importanti, anche la creazione di uno "spirito di squadra" e di responsabilità condivisa all'interno delle singole sezioni.

Il capoverso 6 precisa che i procuratori pubblici sono autonomi nella trattazione degli incarti. Il procuratore generale ha tuttavia la facoltà di togliere da un procuratore pubblico per assegnarla a un altro la trattazione di un caso qualora vi siano gravi inadempienze o ritardi. Questa possibilità riveste un carattere organizzativo e non conferisce alle parti nel procedimento il diritto di domandare la sostituzione di un procuratore pubblico. Esse devono semmai fare capo ai rimedi giuridici indicati in modo esaustivo nel codice di procedura penale svizzero.

Articolo 68

Mediante la modificazione della lettera a del primo capoverso, si rafforza il ruolo del procuratore generale, il quale dirige il Ministero pubblico e vigila sull'attività di tutti i suoi magistrati. Il principio della vigilanza sull'attività dei procuratori pubblici e dei sostituti procuratori pubblici figura già nel vigente articolo 68 capoverso 2, che può essere abrogato in quanto ripreso nella lettera a del primo capoverso. Con la riforma, si sopprime il collegio dei procuratori pubblici. Il procuratore generale è competente a emanare istruzioni interne e disposizioni sulla vigilanza della polizia giudiziaria (lettera b) e assicura il rispetto dei criteri di ripartizione degli incarti tra i magistrati (lettera c). Nella lettera g, oltre a ricordare che il procuratore generale è responsabile dell'organizzazione del Ministero pubblico, si precisa che tra le sue competenze in tale ambito vi è anche quella della gestione del personale e delle risorse.

Articolo 69

Il codice di procedura penale svizzero menziona in modo esplicito, all'articolo 15, la polizia quale autorità di perseguimento penale. L'articolo 69 recepisce nella legge sull'organizzazione giudiziaria il ruolo della polizia nell'ambito del perseguimento penale. Questa norma è stata in parte riformulata, inserendo anche il rinvio alle competenze attribuite alla polizia da parte del codice di procedura penale svizzero.

Articolo 70

Questo articolo definisce l'organizzazione e la composizione del nuovo Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, che sostituisce l'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto. Da un lato, questa autorità giudiziaria perderà alcune competenze. In particolare, il giudice dei provvedimenti coercitivi non tratterà più i reclami contro le decisioni e le omissioni del procuratore pubblico (art. 280 CPP-TI). Inoltre, le decisioni di nomina del patrocinatore d'ufficio e di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ora prese dal giudice dell'istruzione e dell'arresto sulla base degli articoli 22, 26, 29 e 31 della legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, saranno adottate dal procuratore pubblico. Dall'altro lato, all'ufficio saranno attribuite nuove competenze in materia di misure coercitive. Per tali ragioni,

la composizione dell'ufficio deve rimanere invariata con tre magistrati. Ricordiamo che l'ufficio è competente in materia di carcerazione preventiva (art. 18 cpv. 1 CPP-CH) e, in tale ambito, egli deve decidere senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando il procuratore pubblico gli ha trasmesso la proposta (art. 226 cpv. 1 CPP-CH). Di conseguenza, l'organico dell'ufficio deve tenere conto dell'esigenza di garantire la presenza continua di un magistrato anche durante i giorni festivi.

I capoversi 2 e 3 vengono adeguati alle nuove denominazioni delle autorità penali.

Articolo 71

Si tratta di adeguamenti di natura formale e redazionale.

Articolo 72

Si tratta di adeguamenti di natura formale. Nella lettera e viene corretto il rinvio all'articolo 70: le sostituzioni sono infatti menzionate nel secondo capoverso di quella norma.

Articolo 73

Viene adeguata la denominazione della Camera dei ricorsi penali in Camera dei reclami penali.

2. Legge sulla polizia

Articolo 1

Viene adeguata la formulazione attuale dei compiti della polizia in materia di polizia giudiziaria sulla base dei requisiti posti dal codice di procedura penale svizzero.

Articolo 2

La modificazione del secondo capoverso e l'introduzione del terzo capoverso disciplinano i rapporti tra la polizia, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria, e il Ministero pubblico. Nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria, la polizia sottostà alla vigilanza e alle istruzioni del Ministero pubblico. Nel capoverso 3 si precisa che il Consiglio di Stato, sentito il Ministero pubblico, emana le norme sulle competenze e sull'organizzazione interne alla polizia. Si tratta, in particolare, delle disposizioni per l'applicazione delle istruzioni del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie, per l'esecuzione dei mandati e per l'informazione tempestiva delle autorità penali competenti. Attualmente, tanto i mandati, quanto l'informazione, avvengono in base al codice di procedura penale ticinese, che fissa le nozioni generali, sulla base di istruzioni emanate secondo la prassi e la collaborazione consolidatesi tra la polizia cantonale e il Ministero pubblico. È pertanto opportuno demandare al regolamento la determinazione dei compiti dei singoli reparti e funzionari del corpo e delle modalità organizzative dei mandati e delle informazioni.

Articoli 7, 7a e 7b

Il vigente articolo 7 viene diviso in due articoli. Il nuovo articolo 7 recepisce le competenze, in parte già esistenti, che il codice di procedura penale svizzero attribuisce alla polizia in materia di fermo (art. 215 CPP-CH) e di arresto provvisorio (art. 217 CPP-CH). Nel nuovo articolo 7b vengono riprese le norme in vigore in materia di controllo dell'identità da parte della polizia.

L'articolo 7a, che definisce il ruolo della polizia nell'ambito dell'esecuzione del fermo in materia di estradizione, corrisponde all'articolo 10 della legge, che viene abrogata, del 16 maggio 1988 di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale.

Articolo 10f

L'articolo 10f riprende gli articoli 14 e 15 della legge del 16 maggio 1988 di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale.

Articoli 26 e 26a

La presente proposta si basa sul messaggio n. 5932 del 22 maggio 2007 sulla modifica della legge sulla polizia concernente la revisione delle norme sulle polizie comunali. Al momento del licenziamento del presente messaggio, la proposta di modificazione del 22 maggio 2007 della legge sulla polizia non è ancora stata trattata dal Gran Consiglio. Occorrerà pertanto prestare attenzione a coordinare le modificazioni proposte nei due messaggi.

3. Legge sull'esercizio dei diritti politici

Gli articoli 167 e 168 riguardano procedimenti di natura disciplinare, per i quali è applicabile la legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative. Pertanto, proponiamo l'abrogazione dell'articolo 169 che rinvia alla legge di procedura per le contravvenzioni.

4. Legge organica comunale

Articolo 104a

L'articolo 104a recepisce nella legge organica comunale l'obbligo di denuncia che ora figura nell'articolo 181 CPP-TI.

Articolo 108a

Questa disposizione riprende l'articolo 331 del codice di procedura penale ticinese e disciplina l'assistenza delle autorità comunali nel caso di perquisizioni domiciliari ai sensi della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Articolo 150

Il codice di procedura penale federale stabilisce il principio secondo il quale la decisione di commutazione della multa in una pena detentiva sostitutiva è presa dall'autorità che ha inflitto la multa. Questa regola è vincolante per quanto attiene alle contravvenzioni del diritto federale, mentre per le infrazioni del diritto cantonale i Cantoni possono anche adottare una soluzione diversa. Infatti, l'articolo 1 capoverso 1 CPP-CH stabilisce che la procedura penale federale disciplina solo il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale. Il Consiglio di Stato propone di applicare le medesime regole anche per le contravvenzioni previste nella legislazione cantonale, introducendo delle eccezioni solo in casi particolari. Per quanto concerne la decisione di commutazione delle multe inflitte dal municipio, si propone di mantenere la competenza del giudice dell'applicazione della pena per garantire una maggiore uniformità nelle decisioni, che non sono numerose, e per non caricare il municipio con un compito che è piuttosto estraneo alla sua attività. La decisione del giudice dell'applicazione della pena è impugnabile davanti alla Camera dei reclami penali ed è applicabile il codice di diritto processuale penale svizzero, perché così prescrive il diritto federale per le contravvenzioni al diritto federale perseguite dalle autorità amministrative cantonali.

Il rinvio, che figura nell'articolo 149 della legge organica comunale, alla legge di procedura per le contravvenzioni per quanto riguarda la prescrizione vale anche per la nuova legge di procedura per le contravvenzioni.

5. Legge organica patriziale

Per le medesime ragioni esposte nel commento all'articolo 150 della legge organica comunale, la decisione di commutazione della multa in una pena detentiva sostitutiva è adottata dal giudice dell'applicazione della pena. Il rinvio dell'articolo 122 della legge organica patriziale alla legge di procedura per le contravvenzioni vale anche per la nuova legge.

6. Legge sugli onorari dei magistrati

Articolo 1

A seguito della modificazione dell'organizzazione giudiziaria e della struttura del Ministero pubblico, occorre adeguare l'onorario dei suoi magistrati. Innanzitutto, il procuratore pubblico generale viene inserito in una classe di stipendio distinta da quella degli altri procuratori pubblici, visto che ricopre una funzione specifica. La sua retribuzione complessiva rimane comunque simile a quella attuale perché gli viene tolta l'indennità annua ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 della legge sugli onorari dei magistrati. La funzione di sostituto procuratore pubblico è soppressa e pertanto tutti i procuratori pubblici vengono posti nella medesima classe, corrispondente a quella attuale.

Il procuratore generale sostituto e i procuratori pubblici capo vengono inseriti in una classe di retribuzione leggermente superiore a quella attuale perché vengono loro assegnate delle responsabilità maggiori dal profilo dell'organizzazione del Ministero pubblico.

I giudici dei provvedimenti coercitivi ricevono la medesima retribuzione dei giudici dell'istruzione e dell'arresto.

Articolo 2

Si propone di togliere dal secondo capoverso l'indennità speciale per la carica di procuratore generale. Nell'impostazione del messaggio, il procuratore generale assume una funzione specifica che giustifica il suo inserimento in una classe di stipendio distinta da quella degli altri procuratori pubblici. A livello pratico, la sua retribuzione corrisponderà comunque sostanzialmente alla somma dell'onorario e dell'indennità attuali.

Non prevediamo un'indennità specifica per il procuratore generale sostituto, poiché è già equiparato ai procuratori pubblici capo. Tuttavia, nel caso di assenza del procuratore generale che si protrae per oltre un mese, il nuovo testo del capoverso 2 stabilisce che il sostituto, in deroga all'articolo 1, è retribuito con il medesimo onorario del procuratore generale.

Articolo 5

Con la soppressione degli assessori giurati, deve essere abrogato l'articolo 5, che disciplina l'indennità per il loro intervento.

Articolo 11a

Questa norma transitoria, che concerne l'istituzione del Ministero pubblico unificato, è divenuta priva d'oggetto e va pertanto abrogata.

7. Legge sull'avvocatura

La lettera h dell'articolo 30 capoverso 2, secondo la quale la Camera per l'avvocatura e per il notariato ammette ai ruoli di difensore dell'accusato e di patrocinatore della parte civile altri avvocati oppure professori di diritto delle università, è abrogata. Tale norma, che non riveste alcuna rilevanza pratica, si pone in contrasto con l'articolo 127 capoversi 4 e 5 del codice di procedura penale svizzero.

8. Legge di procedura per le contravvenzioni

Il codice di diritto processuale penale svizzero disciplina anche la procedura in materia di contravvenzioni. Infatti, sulla base dell'articolo 357 capoverso 2 CPP-CH, in tale ambito si applicano le disposizioni concernenti il decreto d'accusa. Al fine di non introdurre due distinte procedure contravvenzionali, a dipendenza se si tratti di infrazioni perseguite sulla base del diritto federale o di quello cantonale, si propone di sottoporre alle medesime regole anche le contravvenzioni del diritto cantonale. Il disegno di legge ammette delle eccezioni a questo

principio per quanto riguarda la commutazione delle multe inflitte dal municipio e dall'ufficio patriziale; le ragioni di tale scelta sono state esposte nel commento sulle modificazioni della legge organica comunale e della legge organica patriziale. Infatti, a questo livello, considerato il numero di casi, non è opportuno recepire il modello federale che distingue tra decreto d'accusa e atto d'accusa, ritenuto anche che questi enti locali applicano solo il diritto penale cantonale e comunale o patriziale e non quello federale. Per le procedure di multa promosse dalle autorità comunali (art. 145 e seguenti della legge organica comunale) e patriziali (art. 118 e seguenti della legge organica patriziale) si mantiene la procedura attuale, secondo cui il municipio e l'ufficio patriziale emettono la decisione di multa, la quale può essere impugnata dapprima davanti al Consiglio di Stato e poi davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Il rinvio dell'articolo 357 capoverso 2 CPP-CH comporta che le autorità amministrative possano emettere un decreto d'accusa solo quando i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti. Negli altri casi, esse devono emettere un atto d'accusa per deferire l'imputato davanti alla Pretura penale. In tali casi spetta all'autorità amministrativa rappresentare lo Stato davanti alla Pretura penale perché l'articolo 357 capoverso 1 CPP-CH le attribuisce i medesimi poteri del Ministero pubblico.

Ricordiamo che già nell'ambito dell'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del codice penale svizzero (messaggio n. 5809 del 5 luglio 2006), il Gran Consiglio aveva deciso di modificare la legge di procedura per le contravvenzioni in modo da uniformare il sistema delle sanzioni comminate dal diritto cantonale a quello delle sanzioni contemplate dal diritto federale (rapporto n. 5809 R del 15 novembre 2006 della Commissione della legislazione sul messaggio 5 luglio 2006 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del codice penale svizzero del 13 dicembre 2002, n. IV 4.3.4). Pertanto, nella nuova legge di procedura per le contravvenzioni non è più ripresa una serie di norme di natura procedurale.

Poiché nella legge di procedura per le contravvenzioni, emanata il 19 dicembre 1994, divengono superflui molti articoli, il Consiglio di Stato ha deciso di sostituirla con una nuova legge, anziché limitarsi a un aggiornamento.

Articolo 1

Questa disposizione corrisponde al primo articolo della legge del 19 dicembre 1994. La riserva del terzo capoverso si riferisce soprattutto alla legislazione tributaria.

Articolo 2

L'articolo 2 riprende il vigente articolo 2 capoverso 3.

Articolo 3

Questa norma, in analogia all'articolo 22a vigente, rinvia al codice penale svizzero per disciplinare la prescrizione dell'azione penale e della pena nell'ambito delle contravvenzioni del diritto cantonale.

Articoli 4-8

Le modalità di esazione rimangono di competenza del Cantone, ragione per la quale, gli articoli 24-28 sono ripresi negli articoli 4-8. Per quanto riguarda la decisione della commutazione, essa non sarà più emessa dal giudice dell'applicazione della pena ma dall'autorità amministrativa che l'ha adottata. Infatti, secondo l'articolo 363 capoverso 2 CPP-CH, le decisioni giudiziarie indipendenti successive del diritto federale, tra le quali figurano le commutazioni delle multe, devono essere adottate dalla medesima autorità che ha inflitto la multa. Tali decisioni non possono più pertanto rientrare nella competenza del giudice dell'applicazione della pena o di un unico ufficio amministrativo cantonale, quale, per esempio, l'Ufficio esazione e condoni. Per contro, l'Ufficio esazione e condoni può continuare a fungere da autorità competente a gestire le operazioni di incasso delle multe, quali, per esempio, l'invio delle polizze di versamento e dei solleciti o l'avvio di procedure esecutive. Il diritto

federale stabilisce che le decisioni amministrative emanate dall'autorità amministrativa possono essere impugnate direttamente davanti alla Camera dei reclami penali (Messaggio CPP-CH, pag. 1202).

Per garantire un'uniformità tra le contravvenzioni federali e quelle cantonali, proponiamo di regolare nello stesso modo la competenza a commutare le multe e pertanto di non attribuire al giudice dell'applicazione della pena le decisioni di commutazione delle contravvenzioni della legislazione cantonale. Qualora l'autorità amministrativa emani un atto d'accusa, la procedura è retta dal codice di procedura penale federale e pertanto le competenze in materia di commutazione e di incasso seguono la via ordinaria, che attribuisce la competenza al giudice dell'applicazione della pena e all'autorità di esecuzione.

L'articolo 439 CPP-CH prevede che i Cantoni designino le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscano la relativa procedura.

Articolo 9

Viene confermata la possibilità, ora prevista nell'articolo 22, di condonare, in casi eccezionali, una multa cresciuta in giudicato. Poiché il condono di multe inflitte da autorità amministrative, come d'altronde la concessione del diritto di grazia nel caso di condanne inflitte da autorità giudiziarie, è una questione di natura prevalentemente politica, nella quale vi è un potere di apprezzamento assai esteso, non reputiamo opportuno prevedere la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (si veda anche, messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 concernente la legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa, n. VIII 19 a pag. 16).

9. Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

L'articolo 439 CPP-CH prevede che i Cantoni designino le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscano la relativa procedura.

La legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti è completata mediante l'inserimento di alcune norme che ora figurano nel codice di procedura penale ticinese. Si tratta delle disposizioni che riguardano il casellario giudiziale (articolo 329 CPP-TI), l'assistenza riabilitativa (articolo 333 CPP-TI), l'esecuzione dei giudizi (articoli 337 e 338 CPP-TI), le competenze del giudice dell'applicazione della pena e la procedura davanti a tale autorità (articoli 339-341 CPP-TI), la composizione e le competenze della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi (articoli 343 e 344 CPP-TI), le norme di applicazione in materia di interdizione dell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio e il divieto di condurre un veicolo a motore (articoli 345 e 346 CPP-TI), le pubblicazioni nel Foglio ufficiale (articolo 347 CPP-TI) e la competenza a decidere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (articolo 349 CPP-TI).

Il diritto federale consente di attribuire al giudice dell'applicazione della pena anche decisioni giudiziarie indipendenti successive, in base all'articolo 363 capoverso 1 CPP-CH.

Nella legge di esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti viene inoltre inserito l'attuale articolo 19 della legge di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, con il quale si designa il dipartimento competente per ordinare l'esecuzione della pena nel caso di una sanzione pronunciata in uno Stato estero contro una persona che non ha la cittadinanza svizzera se lo Stato estero non può eseguirla da sé. Tale situazione trova la base legale nell'articolo 99 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale.

10. Legge sull'assistenza sociale

Il nuovo articolo 47a riprende il vigente articolo 336 CPP-TI che delega al Consiglio di Stato la facoltà di designare l'autorità competente a sporgere querela per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento ai sensi dell'articolo 217 del codice penale svizzero.

11. Legge di espropriazione

L'articolo 35 capoverso 3 rinvia alle norme sugli assessori giurati per quanto attiene ai requisiti di elezione dei periti. Poiché le disposizioni sugli assessori-giurati sono abrogate, occorre inserire nella legge di espropriazione tali requisiti.

12. Legge tributaria

Il codice di procedura penale svizzero non modifica l'impostazione attuale sul perseguimento dei casi di sottrazione d'imposta e di frode fiscale, così come codificata dalla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e dalla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta. Di conseguenza, non è necessario modificare la legge tributaria in questi ambiti. Anche per le imposte cantonali che non soggiacciono alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, ossia per le imposte di successione e donazione, per le imposte di bollo e per le tasse di iscrizione nel registro fondiario, proponiamo di mantenere la situazione attuale, caratterizzata dal fatto che l'autorità fiscale emana in ogni caso la decisione contravvenzionale che è a sua volta impugnabile davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello.

Cogliamo inoltre l'occasione per modificare la legge tributaria, allo scopo di fornire una base legale formale all'attribuzione della competenza alla Camera di diritto tributario di fungere da commissione cantonale di ricorso ai sensi della legislazione fiscale federale. La legislazione vigente assegna tale compito solo a livello di regolamento: articolo 4 capoverso 6 del regolamento del 18 ottobre 1994 di applicazione della legge federale sull'imposta federale diretta; articolo 1 capoverso 1 lettera c del regolamento cantonale del 18 ottobre 1994 di applicazione concernente la legge federale sull'imposta preventiva, il computo globale d'imposta e la trattenuta supplementare d'imposta USA; articolo 3 del regolamento del 17 giugno 1997 per l'esecuzione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

13. Obbligo di denuncia

L'articolo 181 del codice di procedura penale ticinese stabilisce che *“ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell'esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi”*. L'articolo 4 capoverso 1 CPP-TI indica inoltre che *“quando nel corso di un procedimento civile insorga ragionevole sospetto dell'esistenza di un reato di azione pubblica, il giudice deve informare il Procuratore pubblico”*. Il CPP-CH istituisce, nell'articolo 302 capoverso 1 CPP-CH, l'obbligo di denuncia per le autorità penali ai sensi degli articoli 12-21 CPP-CH ma non estende tale dovere ai membri delle altre autorità. Spetta al Cantone, se vuole avvalersi di tale diritto, disciplinarlo nella legislazione cantonale sulla base dell'articolo 302 capoverso 2 e dell'articolo 253 capoverso 4 CPP-CH. Il Consiglio di Stato intende confermare l'obbligo generalizzato di denuncia e propone pertanto di introdurre una disposizione specifica nella legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (articolo 27a), nella legge organica comunale del 10 marzo 1987 (articolo 104a), nella legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (articolo 65a), nella legge del 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (articolo 4ter) e nella legge del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (articolo 31a). Come è stato indicato in precedenza, la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario già disciplina la materia per il personale medico (articolo 68 capoverso 2).

14. Legge sulla tariffa giudiziaria

Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria

L'adeguamento della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria è proposta mediante messaggi separati. Queste due leggi devono essere modificate in modo ampio sia a causa dell'approvazione della procedura penale federale sia in seguito all'introduzione della procedura civile federale. Reputiamo opportuno trattare contemporaneamente gli adeguamenti ai due nuovi codici di procedura federali.

15. Legge sulla magistratura dei minorenni

Poiché a livello federale la trattazione della procedura penale minorile ha subito importanti ritardi rispetto al codice di procedura penale, il Consiglio di Stato ha deciso di licenziare separatamente il messaggio concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla legge federale di diritto processuale penale minorile. Quest'ultima legge non è infatti ancora stata adottata dall'Assemblea federale.

16. Adeguamento dei rimandi alle norme di procedura

In alcuni atti legislativi figurano tuttora rinvii al codice di procedura penale ticinese emanato il 10 luglio 1941. Tali rimandi vanno tolti dalle leggi. Si tratta di:

- articolo 129 capoverso 2 della legge del 2 aprile 1975 d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971;
- articolo 20 capoverso 2 della legge cantonale dell'8 febbraio 1994 sull'energia.

L'articolo 20 capoverso 2 della legge cantonale sull'energia, il cui adeguamento è comunque proposto nel messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 concernente la legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa, può essere abrogato con l'aggiornamento delle norme sull'obbligo di denuncia.

Dall'articolo 32 capoverso 3 lettera d della legge dell'11 dicembre 1990 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici viene tolto il rinvio all'articolo 99 del codice di procedura penale cantonale che riguarda la flagranza e la quasi flagranza di reato. Nel nuovo codice questo istituto è disciplinato negli articoli 217-219 CPP-CH.

17. Diritto transitorio

Il diritto transitorio è disciplinato dal codice di procedura penale svizzero, il quale, nell'articolo 453 capoverso 1, stabilisce che i ricorsi contro le decisioni emanate in virtù del diritto federale prima dell'entrata in vigore del codice sono giudicati secondo il codice di procedura penale cantonale e dalle autorità competenti in virtù del diritto anteriore. Per quanto riguarda i procedimenti retti dal diritto cantonale, proponiamo di applicare, per analogia, le disposizioni transitorie previste negli articoli 448 e seguenti CPP-CH. Poiché il diritto transitorio implica ancora il coinvolgimento delle autorità di ricorso competenti in virtù del diritto anteriore, introduciamo una disposizione transitoria che attribuisce alla Corte di appello e di revisione penale le competenze ora esercitate dalla Corte di cassazione e di revisione penale, alla Camera dei reclami penali quelle ora attribuite alla Camera dei ricorsi penali e al giudice dei provvedimenti coercitivi i reclami ora demandati al giudice dell'istruzione e dell'arresto.

18. Abrogazione di atti legislativi

Il codice di procedura penale ticinese deve essere abrogato poiché sostituito dal codice di diritto processuale penale svizzero. Le norme contenute in esso che devono essere mantenute, sono riportate nelle altre leggi quali, per esempio, la nuova legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (articoli 5, 8-18), la legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (articolo 27a e articolo 62 capoverso 4), la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (articoli 104a e 108a), la legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (articolo 65a), la legge del 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (articolo 4ter), la legge del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (articolo 31a) e la legge dell'8 marzo 1971 sull'assistenza sociale (articolo 47).

Inoltre, devono essere abrogate la legge del 19 dicembre 1994 di procedura per le contravvenzioni e la legge del 27 novembre 2006 sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti poiché vengono sostituite da nuove leggi.

Infine, va abrogata anche la legge del 16 maggio 1988 di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale poiché tocca aspetti già disciplinati dal diritto federale. Da tale legge vengono tuttavia ripresi gli articoli 10, 14 e 15 nella legge del 12 dicembre 1989 sulla polizia (articoli 7a e 10f) e l'articolo 19 nella nuova legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (articolo 3).

Il diritto transitorio è disciplinato dal codice di procedura penale svizzero, il quale, nell'articolo 453 capoverso 1, stabilisce che i ricorsi contro le decisioni emanate in virtù del diritto federale prima dell'entrata in vigore del codice sono giudicati secondo il codice di procedura penale cantonale e dalle autorità competenti in virtù del diritto anteriore. Per quanto riguarda i procedimenti retti dal diritto cantonale, proponiamo di applicare, per analogia, le disposizioni transitorie previste negli articoli 448 e seguenti CPP-CH. Poiché il diritto transitorio implica ancora il coinvolgimento delle autorità di ricorso competenti in virtù del diritto anteriore, introduciamo una disposizione transitoria che attribuisce alla Corte di appello e di revisione penale le competenze ora esercitate dalla Corte di cassazione e di revisione penale, alla Camera dei reclami penali quelle ora attribuite alla Camera dei ricorsi penali e al giudice dei provvedimenti coercitivi i reclami ora demandati al giudice dell'istruzione e dell'arresto.

19. Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di fr. 570'300 per la sistemazione logistica, le apparecchiature informatiche e telematiche e gli adeguamenti informatici conseguenti all'entrata in vigore del codice di diritto processuale penale svizzero

La modificazione dell'organizzazione giudiziaria cantonale, in seguito al potenziamento delle autorità coinvolte, comporta dei costi per la sistemazione logistica, per l'installazione delle apparecchiature informatiche e telematiche e per gli adeguamenti informatici. Tali ulteriori costi devono figurare in un decreto legislativo distinto, che sottoponiamo al Gran Consiglio nell'ambito di questo messaggio.

XI. DATI STATISTICI

Riportiamo alcuni dati statistici concernenti il numero di incarti trattati dalle autorità con competenze nell'ambito penale. Nella tabella figurano i dati a partire dal 2003, anno in cui è entrata in vigore l'ultima importante riforma nell'ambito penale, mediante la quale è stata introdotta la Pretura penale ed è stata istituita la figura di sostituto procuratore pubblico (con una funzione diversa rispetto a quella, con la medesima denominazione, esistente fino alla fine del 1991).

Ulteriori dati figurano nell'allegato statistico dei rendiconti annuali del Consiglio di Stato.

	2003	2004	2005	2006	2007
Tribunale penale cantonale:					
Assise criminali					
Incarti aperti	18	26	24	16	22
Processi celebrati	16	27	19	15	21
Incarti altrimenti evasi	1	-	2	2	4
Incarti pendenti al 31 dicembre	9	8	11	10	7
Tribunale penale cantonale:					
Assise correzionali					
Incarti aperti	131	148	145	146	152
Processi celebrati	153	111	123	132	166
Incarti altrimenti evasi	152 ^a	4	17	20	29
Incarti pendenti al 31 dicembre	119	152	157	151	108
Pretura penale					
Incarti aperti	1'997	1'971	2'044	1'991	1'494
- di cui opposizioni a decreti d'accusa	712	537	599	618	522
- di cui istanze di rateazione di multe	340	387	380	451	85
- di cui istanze di commutazione di multe	495	617	637	537	484
- di cui procedimenti contravvenzionali amministrativi	425	412	416	373	389
- di cui procedimenti penali amministrativi	5	1	3	7	4
- di cui altri procedimenti	20	17	9	5	10
Incarti decisi	1'935	1'953	1'977	1'903	1'386
Incarti pendenti al 31 dicembre	518	536	603	691	799
Corte di cassazione e di revisione penale					
Incarti aperti	79	70	56	65	84
- di cui ricorsi contro decisioni del Tribunale penale cantonale	16	23	21	22	28
- di cui ricorsi contro decisioni della Pretura penale	61	41	33	37	56
- di cui domande di revisione	2	6	1	3	-
- di cui ricorsi contro decisioni del magistrato dei minorenni	-	-	-	1	-
- di cui ricorsi contro decisioni del presidente del Tribunale penale cantonale	-	-	1	2	-
Incarti decisi	56	54	52	78	76
Incarti altrimenti evasi	2	-	2	9	16
Incarti pendenti al 31 dicembre	61	77	79	57	49
Giudice dell'istruzione e dell'arresto					
Decisioni di conferma dell'arresto (maggioirenni)	461	393	346	315	322

Decisioni di conferma dell'arresto (minorenni)	26	35	20	12	14
Istanze presentate concernenti la libertà personale	70	51	63	64	63
Istanze evase concernenti la libertà personale	68	49	65	62	64
Istanze pendenti al 31 dicembre concernenti la libertà personale	2	4	2	4	3
Reclami presentati	319	279	254	148	138
Reclami evasi	330	283	251	144	141
Reclami pendenti al 31 dicembre	30	26	29	33	30
Istanze di designazione di patrocinatore d'ufficio	173	140	110	118	137
Istanze di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria	529	595	544	465	486
Altre decisioni (decisioni in base all'art. 331 CPP, LSCPT, LFIM)	126	95	102	93	89
Camera dei ricorsi penali					
Incarti aperti	414	438	447	489	511
Incarti decisi	305	406	442	492	440
Incarti altrimenti evasi	93	90	70	60	58
Incarti pendenti al 31 dicembre	310	252	189	125	138
Magistratura dei minorenni					
Incarti aperti	1'187	1'190	1'021	971	1'213
Decisioni di condanna	517	611	536	519	877
Decreti di abbandono	203	155	139	293	350
Incarti pendenti al 31 dicembre	955	991	1'011	799	466
Ministero pubblico					
Incarti aperti	9'967	10'223	10'853	11'369	11'525
Incarti aperti: numero di persone coinvolte	11'910	12'079	12'692	13'185	13'328
Incarti evasi	8'524	9'367	10'156	10'483	10'130
Incarti evasi: numero di persone coinvolte	9'665	11'129	11'862	11'976	11'870
Incarti sospesi, annullati o congiunti	711	994	269	892	1'072
Decreti d'accusa	4'098	4'275	4'831	4'874	4'422
Deferimenti davanti alle Assise correzionali (numero incarti)	140	156	144	139	143
Deferimenti davanti alle Assise correzionali (numero persone coinvolte)	164	187	189	189	177
Deferimenti davanti alle Assise criminali (numero incarti)	19	27	21	14	23
Deferimenti davanti alle Assise criminali (numero persone coinvolte)	27	43	31	23	41
Decreti di abbandono	176	255	251	248	171
Decreti di non luogo a procedere	4'354	4'706	4'975	5'134	5'363
Incarti pendenti al 31 dicembre	4'658	4'520	4'948	4'942	5'265
Incarti pendenti al 31 dicembre: numero di persone coinvolte	... ^b	6'554	6'795	7'107	7'406
Domande di rogatoria presentate	480	516	387	360	348
Domande di rogatoria evase	485	553	386	357	359
Domande di rogatoria pendenti al 31 dicembre	248	211	212	215	204
Giudici di pace					
Tentativi di conciliazione esperiti nei reati a querela di parte	105	115	134	131	183

- di cui riusciti	72	73	78	66	102
- di cui non riusciti	33	42	56	65	81
Giudice dell'applicazione della pena^c					
Incarti aperti	223
- di cui istanze di commutazione di sanzioni di autorità giudiziarie	35
- di cui istanze di commutazione di multe amministrative	7
- di cui istanze concernenti misure terapeutiche ambulatoriali e stazionarie	18
- di cui istanze di liberazione condizionale	98
- di cui istanze per il primo congedo	65
Incarti decisi	199
Incarti pendenti al 31 dicembre	24

^a Compresi 147 incarti trasmessi alla Pretura penale, entrata in funzione il 1° gennaio 2003.

^b Dati non disponibili.

^c La figura del giudice dell'applicazione della pena è stata istituita il 1° gennaio 2007.

XII. PERSONALE

Con le modificazioni proposte, viene potenziato il Tribunale d'appello, per il tramite dell'aumento di due giudici nella Corte di appello e di revisione penale e di tre vicecancellieri, ripartiti tra la Corte di appello e di revisione penale e la Camera dei reclami penali.

Il Ministero pubblico, pur senza potenziamenti di magistrati e di giuristi, avrà dei maggiori costi dovuti alla trasformazione dei sostituti procuratori pubblici in procuratori pubblici. L'istituzione della nuova figura del procuratore pubblico capo avrà invece un impatto limitato.

Nella tabella sono riportati i maggiori costi e i risparmi in materia di personale, suddivisi per autorità giudiziaria. In seguito all'aumento del numero dei giudici e alle novità introdotte dal nuovo codice di procedura penale, si rende necessario anche il potenziamento del personale amministrativo. Occorre pertanto prevedere un aumento di sei unità che verranno poi ripartite in modo flessibile tra le diverse autorità a dipendenza dell'effettivo impatto della riforma sui diversi tribunali.

Corte di appello e di revisione penale		
Aumento di due giudici (fr. 258'820 x 2)		(517'640)
Aumento di due vicecancellieri (fr. 129'360 x 2)		(258'720)
		<u>(776'360)</u>
Camera dei reclami penali		
Aumento di un vicecancelliere (fr. 129'360 x 1)		(129'360)
		<u>(129'360)</u>
Ministero pubblico		
Procuratore generale: aumento retribuzione da 123% a 128%	(10'030)	
Soppressione indennità annua procuratore generale	10'360	330
Aumento retribuzione di un procuratore generale sostituito da 123% a 125% (fr. 4'010)		(4'010)
Aumento retribuzione di 5 procuratori pubblici da 123% a 125% (fr. 4'010 x 5)		(20'050)
Trasformazione di 6 sostituti procuratori pubblici in procuratori pubblici con aumento retribuzione da 100% a 123% (fr. 37'350 x 6)		(224'100)
		<u>(247'830)</u>
Personale amministrativo per le autorità penali		
Aumento di sei unità di personale amministrativo (fr. 82'020 x 6)		(492'120)
		<u>(492'120)</u>
TOTALE		<u><u>(1'645'670)</u></u>

XIII. LOGISTICA E INFORMATICA

Le novità introdotte dal codice di procedura penale svizzero comportano la necessità di potenziare alcune autorità giudiziarie penali. Occorre pertanto preparare i locali per accogliere i nuovi giudici e il nuovo personale. Essi troveranno posto in una parte del primo piano del palazzo di giustizia di Lugano; tutta la parte rimanente sarà invece occupata dal Ministero pubblico. I costi figurano nella tabella che segue:

Sezione della logistica

opere di sistemazione e adattamento degli spazi, gestione accessi, segnaletica, arredamento, traslochi	360'300
---	----------------

Centro dei sistemi informativi

cablaggi, telefonia e attrezzature informatiche	110'000
adattamenti programmi e procedure informatiche	<u>100'000</u>
	<u>210'000</u>

Totale	570'300
--------	----------------

Rileviamo che i costi indicati comprendono anche una parte dei lavori di sistemazione del primo piano del palazzo di giustizia di Lugano per il trasferimento di alcuni uffici del Ministero pubblico. Tale ristrutturazione non è collegata con l'introduzione del codice di procedura penale svizzero.

XIV. LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Relazione con le linee direttive

L'adeguamento della legislazione cantonale per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale svizzero figura nel rapporto del dicembre 2007 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2008-2011 (capitolo 3, scheda 1, misura 12).

2. Relazione con il piano finanziario

Nel piano finanziario, l'impatto dell'unificazione della procedura penale è stato stimato in fr. 1'600'000.-, al quale devono essere aggiunti i costi per le spese di investimento.

I nuovi costi del personale di fr. 1'645'670.- sono pertanto sostanzialmente coperti dagli importi inseriti nel piano finanziario.

a. Conseguenze sulla gestione corrente

conseguenze sui conti di gestione corrente dello Stato	nessuna
conseguenze sul personale	fr. 1'645'670
conseguenze per i Comuni	nessuna

b. Collegamenti con il piano finanziario degli investimenti

La spesa è prevista nel piano finanziario degli investimenti, iscritta nel settore 22 "Giustizia", posizione 221 411 1 ed è collegata ai seguenti elementi WBS:

941 59 3461 Sezione della logistica	fr. 360'300
951 50 1525 Centro dei sistemi informativi	fr. 210'000

Riassumendo, le conseguenze finanziarie sono le seguenti:

spese di investimento:	fr. 570'300
spese di gestione corrente:	fr. 1'645'670

3. Altre conseguenze finanziarie

Il Consiglio di Stato ha deciso di proporre mediante un messaggio separato la revisione della legge sulla tariffa giudiziaria. Essa deve infatti essere adeguata sia alla nuova procedura penale svizzera sia alla nuova procedura civile svizzera, ragione per la quale si rende opportuno aggiornare la tariffa una volta sola tenendo conto di entrambi i codici di procedura. Il Consiglio di Stato approfitterà dell'occasione per esaminare l'ipotesi di un aumento delle tasse di giustizia che sono sostanzialmente invariate da parecchio tempo e, rispetto agli altri cantoni, sono piuttosto modeste.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 gennaio 2009 n. 6165 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 e 3

²Essa si applica alle Giudicature di pace, alle Preture, alla Pretura penale, al Tribunale di appello, al Ministero pubblico, all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, alla Magistratura dei minorenni, all'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena, al Tribunale di espropriazione e al Consiglio della magistratura, riservate le disposizioni speciali.

³*Abrogato.*

Sezione 2

Abrogata

Capitolo IIa (nuovo)

Lingua del procedimento

Art. 8

**Lingua del
procedimento**

La lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l'italiano.

Art. 9-16

Abrogati.

Art. 20 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²I giudici dei provvedimenti coercitivi, il giudice dell'applicazione della pena e i procuratori pubblici assumono il loro ufficio il 1° di gennaio.

³Il presidente e i periti del Tribunale di espropriazione assumono il loro ufficio il 1° di aprile.

Art. 21

Il mandato conferito a tutti i magistrati cessa al 31 dicembre dell'anno in cui hanno raggiunto il 70° anno di età, rispettivamente al 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre.

Art. 22 cpv. 1

¹I giudici del Tribunale di appello, i pretori, il presidente della Pretura penale, i giudici dei provvedimenti coercitivi, il magistrato dei minorenni, il giudice dell'applicazione della pena, i procuratori pubblici e il presidente e i periti del Tribunale di espropriazione assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.

Art. 26 cpv. 2

²È vietato ai giudici di rendere pubblico il proprio voto o quello dei colleghi; questo divieto vale anche per il personale amministrativo che ne viene a conoscenza.

Art. 27a (nuovo)

Obbligo di denuncia

Ogni magistrato che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.

Art. 41 cpv. 1 lett. b) e cpv. 3

¹La Pretura penale giudica:

b) i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore; il cumulo con la multa è sempre possibile.

³La Pretura penale giudica inoltre le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il perseguimento e il giudizio di primo grado ad un'autorità amministrativa cantonale.

Art. 42 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3

¹Il Tribunale di appello ha sede a Lugano ed è composto di 24 giudici e 12 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

³Il Tribunale di appello comprende inoltre la Camera dei reclami penali, la Corte di appello e di revisione penale e la Camera per l'avvocatura e per il notariato.

Art. 48 frase introduttiva

La Sezione di diritto civile del Tribunale di appello è composta di 10 giudici e comprende:

Art. 50

¹Il Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte criminale e la Corte correzionale, è composto di 4 giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.

²La Corte criminale è composta di 3 giudici del Tribunale penale cantonale e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'art. 64 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l'art. 59 cpv. 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.

³La Corte correzionale è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.

⁴La Corte correzionale giudica inoltre:

- a) i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 73 e seguenti della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo);
- b) sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico ai sensi dell'art. 377 cpv. 2 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

Art. 51

¹*Abrogato.*

²La Corte criminale è presieduta da un giudice del Tribunale penale cantonale, che assume i compiti di direzione del procedimento previsti dalla procedura penale.

Art. 52 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²Se occorrono supplenti straordinari, la scelta ha luogo mediante sorteggio tra i giudici delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ad esclusione di quelli che sono membri della Camera dei reclami penali e della Corte di appello e di revisione penale.

³I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende ai loro colleghi di studio.

Art. 53

¹La Corte criminale e la Corte correzionale giudicano del fatto, del diritto, della pena e del risarcimento e decidono pure le questioni incidentali che sorgono durante i pubblici dibattimenti.

² e ³*abrogati.*

Art. 54

¹La Corte giudicante siede e delibera nel capoluogo del distretto dove è avvenuto il fatto perseguito.

²Il presidente può convocare la Corte in un altro luogo.

Art. 55-61

Abrogati.

Sezione 5

Camera dei reclami penali

Art. 62 cpv. 1, 2 e 4 (nuovo)

¹La Camera dei reclami penali è composta di tre giudici della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello.

²Essa giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili previste dal codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP).

⁴Dopo la conclusione del procedimento penale, la Camera dei reclami penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Camera dei reclami penali fissa le modalità dell'ispezione.

Sezione 6

Corte di appello e di revisione penale

Art. 63

¹La Corte di appello e di revisione penale è composta di tre giudici della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello.

²Essa giudica gli appelli e le domande di revisione ai sensi del CPP.

³Il presidente può convocare la Corte in un luogo diverso dalla sede del Tribunale di appello.

Art. 65

Composizione

¹Il Ministero pubblico ha sede a Lugano ed è composto di un procuratore generale, di un procuratore generale sostituto e di diciannove procuratori pubblici, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone.

²Il procuratore generale designa, tra i procuratori pubblici, cinque procuratori pubblici capo; il procuratore generale sostituto funge da sesto procuratore pubblico capo.

Art. 66

¹I componenti del Ministero pubblico si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricusa, riservate le competenze della Camera dei reclami penali.

²In caso di impedimento, il procuratore generale è supplito dal suo sostituto.

Art. 67

Competenze e organizzazione

¹Il Ministero pubblico è l'autorità di perseguimento penale conformemente alle disposizioni del CPP.

²Il procuratore pubblico emette l'ordine di arresto in conformità agli articoli 48 e 49 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo; è riservata la competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi.

³Il Ministero pubblico è suddiviso in almeno tre sezioni specializzate per materia, segnatamente competenti per:

- a) i reati comuni;
- b) i reati economici e finanziari e l'assistenza giudiziaria internazionale;
- c) i reati previsti dalla legislazione speciale federale e cantonale e le contravvenzioni.

⁴Il procuratore generale stabilisce la composizione delle sezioni, nonché i criteri di ripartizione dei procedimenti e può decidere di attribuire singoli casi ai procuratori pubblici; egli può, per i bisogni dell'ufficio, istituire ulteriori sezioni e modificare l'attribuzione di singole materie specifiche, dei magistrati e dei funzionari tra le diverse sezioni.

⁵I procuratori pubblici capo, conformemente alle istruzioni del procuratore generale, dirigono le sezioni cui sono attribuiti, si occupano della loro organizzazione, garantiscono la collaborazione tra i magistrati e assegnano i procedimenti.

⁶Ogni procuratore pubblico agisce autonomamente nell'ambito dei procedimenti di sua competenza; in caso di gravi inadempienze o ritardi il procuratore generale può assegnare la competenza ad altri procuratori pubblici.

Art. 68 cpv. 1 lett. a), b), c) e g) e cpv. 2

Competenze del procuratore generale

¹Il procuratore generale ha le seguenti attribuzioni:

- a) dirige il Ministero pubblico e vigila sull'attività dei procuratori pubblici capo e dei procuratori pubblici;
- b) stabilisce le disposizioni interne sulle istruzioni e sulla vigilanza della polizia giudiziaria;
- c) assicura il rispetto dei criteri di ripartizione e delle decisioni di attribuzione degli incarti ai procuratori pubblici;
- g) decide l'attribuzione e le competenze del personale e l'uso delle risorse ed è responsabile dell'organizzazione dell'ufficio.

²*Abrogato.*

**Competenze
delegate alla
polizia cantonale**

Art. 69 cpv. 1, 2 e 3

¹Il Ministero pubblico e le autorità giudiziarie possono, nell'ambito delle rispettive competenze e sotto la loro vigilanza, impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia giudiziaria, conformemente alle norme della procedura penale.

²Il Ministero pubblico può delegare ai propri funzionari o alla polizia l'interrogatorio degli imputati, delle persone informate sui fatti e dei testimoni e la raccolta di altri mezzi di prova.

³Sono riservate le altre attività di perseguimento attribuite alla polizia dalla procedura penale.

**Capitolo VI
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi**

Art. 70

¹Vi sono tre giudici dei provvedimenti coercitivi, compreso il presidente, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone, i quali costituiscono un Ufficio che ha sede a Lugano.

²I componenti dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricusa.

³In caso di esclusione o di ricusa di tutti i membri dell'Ufficio, la Camera dei reclami penali designa un giudice straordinario, che deve avere i requisiti per essere giudice dei provvedimenti coercitivi.

Art. 71

¹I giudici dei provvedimenti coercitivi esercitano le competenze previste dal codice di procedura penale e dalle altre leggi.

²I giudici dei provvedimenti coercitivi decidono collegialmente i criteri di ripartizione interna dei procedimenti.

³Ogni giudice dei provvedimenti coercitivi agisce autonomamente nell'ambito dei procedimenti di sua competenza.

Art. 72 lett. b), e) e f)

- b) riunisce e presiede il collegio dei giudici dei provvedimenti coercitivi;
- e) *abrogata*;
- f) rappresenta l'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi.

Art. 73 cpv. 4

⁴In caso di esclusione o di ricusa di tutti i membri dell'Ufficio, la Camera dei reclami penali designa un supplente straordinario, che deve avere i requisiti per essere giudice dell'applicazione della pena.

II.

La legge del 12 dicembre 1989 sulla polizia è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 n. 2

2. indaga sui reati di propria iniziativa o su denuncia e svolge l'attività di polizia giudiziaria su mandato del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie, conformemente alle norme della procedura penale.

Art. 2 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²L'attività di polizia giudiziaria è esercitata sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie competenti.

³Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento, d'intesa con il Ministero pubblico, le competenze e l'organizzazione all'interno della polizia:

- a) per l'applicazione delle istruzioni del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie;
- b) per l'esecuzione dei mandati;
- c) per l'informazione tempestiva delle autorità penali competenti.

Art. 7

Fermo e arresto provvisorio

¹Gli agenti, nell'adempimento dei loro compiti, possono fermare una persona e, se necessario, tradurla al posto di polizia nei casi, secondo le modalità e per la durata previsti dalla procedura penale.

²Il regolamento stabilisce quali agenti siano competenti a prolungare l'arresto provvisorio in caso di contravvenzione.

Art. 7a (nuovo)

Fermo in materia di estradizione

¹In materia di estradizione, la polizia cantonale esegue il fermo degli stranieri ricercati e l'extradizione conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

²Quando vi sia pericolo nel ritardo, essa è competente per la perquisizione dell'estradando, nonché per il sequestro dei mezzi di prova e del provento del reato.

³Il magistrato competente deve essere informato immediatamente.

Art. 7b (nuovo)

Controllo dell'identità

¹Gli agenti, nell'adempimento degli altri compiti di ordine pubblico, possono esigere da ogni persona interpellata che giustifichi la propria identità.

²Se la persona non è in grado di giustificare l'identità e l'accertamento appare necessario, può essere condotta in un posto di polizia per il tempo strettamente necessario all'identificazione, comunque inferiore a 24 ore.

Art. 10f (nuovo)

Rapporti con le autorità estere

¹La polizia cantonale è competente, nei limiti delle disposizioni federali e cantonali, per presentare e per evadere in proprio nome richieste di informazioni per autorità di polizia estere.

²La polizia cantonale, nei limiti delle disposizioni federali e cantonali, cura i rapporti tra la polizia cantonale, l'Interpol e la polizia dei paesi stranieri, particolarmente nell'ambito frontaliero.

Art. 26 cpv. 3 e nota marginale

Delega di compiti: a) in generale

³*Abrogato.*

Art. 26a (nuovo)

b) in particolare

¹Il Consiglio di Stato può delegare a organi pubblici con compiti di sicurezza, segnatamente alle polizie comunali, al corpo delle guardie di confine federale e alla polizia ferroviaria, funzioni di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale relativi a reati minori; il magistrato può servirsi degli organi pubblici con compiti di sicurezza per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova per il tramite della polizia cantonale incaricata del coordinamento.

²Il Consiglio di Stato può delegare a singole polizie comunali compiti di polizia mobile sul loro territorio, fatta salva la competenza cantonale per gli interventi specialistici e la condotta di forze miste per operazioni puntuali.

³Il Consiglio di Stato può delegare a singole polizie comunali o a più polizie comunali compiti di polizia di prossimità; i compiti di polizia di prossimità sono svolti dalla polizia cantonale, laddove i Comuni non vi provvedano; in tal senso i Comuni sono tenuti a partecipare ai costi di gestione del servizio secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato.

⁴La delega in materia di polizia giudiziaria è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) l'attività delegata di polizia giudiziaria è sottoposta alla vigilanza e alle istruzioni del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie competenti conformemente alle norme della procedura penale;
- b) l'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria è subordinato al coordinamento della polizia cantonale, secondo le modalità stabilite dal regolamento della polizia cantonale.

⁵Le prestazioni fornite dagli organi pubblici di sicurezza avvengono senza controprestazione da parte del Cantone, salvo un proporzionale riversamento a favore dei Comuni laddove la polizia cantonale fatturi le prestazioni di attività svolte con l'intervento e la collaborazione di agenti di polizia comunali.

III.

La legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici è modificata come segue:

Art. 169

Abrogato.

IV.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 104a (nuovo)

Obbligo di denuncia

Il membro del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e il dipendente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica è tenuto a farne immediato rapporto al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.

Art. 108a (nuovo)

Perquisizione domiciliare

Possono intervenire, quali agenti ufficiali che devono essere presenti alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità degli art. 48 e 49 della legge federale sul diritto penale amministrativo, il sindaco, i membri del municipio o i funzionari comunali designati dal municipio.

Art. 150 cpv. 4 e 5

⁴Non essendo possibile l'incasso, il giudice della pretura penale, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all'autorità di esecuzione.

⁵Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e il municipio possono interporre ricorso alla Camera dei reclami penali giusta il codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

V.

La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:

Art. 123 cpv. 4 e 5

⁴Non essendo possibile l'incasso, il giudice della pretura penale, su istanza dell'ufficio patriziale e previa diffida di dieci giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all'autorità di esecuzione.

⁵Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e l'ufficio patriziale possono interporre ricorso alla Camera dei reclami penali giusta il codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

VI.

La legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è modificata come segue:

Art. 65a (nuovo)

Obbligo di denuncia

Il deputato che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.

VII.

La legge del 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti è modificata come segue:

Art. 4ter (nuovo)

Il membro del Consiglio di Stato che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.

VIII.

La legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati è modificata come segue:

Art. 1

L'onorario dei magistrati è calcolato sulla base delle seguenti percentuali dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla 39a classe d'organico, escluso l'aumento straordinario dell'articolo 7a della legge del 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti:

- | | |
|--|--------|
| 1. Giudici del Tribunale di appello | 129% |
| 2. Procuratore generale | 128% |
| 3. Procuratori pubblici capo | 125% |
| 4. Giudici dei provvedimenti coercitivi | 125% |
| 5. Procuratori pubblici | 123% |
| 6. Pretori, presidente della Pretura penale, giudice dell'applicazione della pena, presidente del Tribunale di espropriazione e magistrato dei minorenni | 118,5% |
| 7. Sostituto magistrato dei minorenni | 100% |

Art. 2

Indennità

¹Il presidente del Tribunale di appello, il presidente dell'Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi e il presidente della Pretura penale ricevono un'indennità annua di fr. 2'000.-.

²Il procuratore generale sostituto ha diritto all'onorario del procuratore generale se supplisce quest'ultimo per un periodo di tempo continuo superiore a un mese.

Art. 5

Abrogato.

Art. 11a

Abrogato.

IX.

La legge del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti è modificata come segue:

Art. 31a (nuovo)

H. Obbligo di denuncia

Il dipendente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica è tenuto a farne immediato rapporto al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.

X.

La legge del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 3

³I termini per il ricorso decorrono dalla scadenza del termine per il ricorso alla Corte di appello e di revisione penale o dall'intimazione della sentenza della Corte di appello e di revisione penale.

XI.

La legge del 16 settembre 2002 sull'avvocatura è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 2 lett. h

h) *abrogata.*

XII.

La legge di procedura per le contravvenzioni è adottata come segue:

Legge di procedura per le contravvenzioni

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 gennaio 2009 n. 6165 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Campo di applicazione

¹La presente legge è applicabile alle contravvenzioni a leggi federali e cantonali, attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali.

²La procedura davanti all'autorità amministrativa e alle autorità giudiziarie è retta dal codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

³Restano riservate le disposizioni previste dalla legislazione federale o da leggi speciali.

Art. 2

Tassa di giustizia

Al condannato è applicata, per l'emanazione del decreto d'accusa, una tassa di giustizia da fr. 20.- a fr. 2'000.-; le spese cagionate dal procedimento vengono addossate conformemente alla legge sulla tariffa giudiziaria.

Art. 3

cantonale Applicazione del diritto federale

¹Il codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP) si applica alla prescrizione dell'azione e della pena, per le contravvenzioni previste da leggi cantonali; sono riservate le leggi speciali.

²È pure applicabile l'articolo 107 CP concernente il lavoro di pubblica utilità.

Art. 4

Esazione della multa a. Termine di pagamento

L'autorità amministrativa che ha emanato il decreto d'accusa fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento della multa.

Art. 5

b. Pagamento a rate e proroga dei termini

L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può ordinare il pagamento rateale e prorogare i termini.

Art. 6

c. Incasso delle multe

¹In mancanza di pagamento entro il termine stabilito o di riscatto con il lavoro, le multe sono incassate dall'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, alla quale deve essere intimata copia di ogni decisione relativa a multe.

²L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può far capo all'opera degli uffici di incasso della gendarmeria cantonale.

Art. 7

d. Procedura di incasso

¹L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può chiedere al municipio del comune di domicilio un certificato sulla situazione economica del contravventore.

²Se il contravventore appare solvibile, essa procede all'incasso della multa secondo le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 8

e. Commutazione

¹La multa di cui non è possibile l'incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall'autorità amministrativa che l'ha emanata.

²Per le contravvenzioni a leggi cantonali si applicano gli articoli 106 capoversi 2-5 e 107 CP.

³Se l'autorità amministrativa emana un atto di accusa, la commutazione è decisa dal giudice dell'applicazione della pena, la cui decisione è impugnabile mediante reclamo davanti alla Camera dei reclami penali.

Art. 9

Condono

¹Il Consiglio di Stato può condonare in tutto o in parte una multa cresciuta in giudizio se eccezionali circostanze lo giustificano.

²La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

XIII.

La legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero è modificata come segue:

Art. 15b cpv. 3

³*Abrogato.*

XIV.

La legge cantonale del 2 giugno 2003 di applicazione alla legge federale sul credito al consumo è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1

¹Contro la decisione di multa del Dipartimento è data opposizione ai sensi del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

XV.

La legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti è adottata come segue:

Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 gennaio 2009 n. 6165 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1

A. Principio

Il Consiglio di Stato esercita le competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure che non sono attribuite per legge ad altre autorità.

Art. 2

B. Norme di applicazione

Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione, in particolare per:

- a) l'esecuzione di pene pecuniarie e multe;
- b) la commutazione di pene pecuniarie e di multe in pene detentive sostitutive;
- c) la procedura inerente alla preparazione, esecuzione e conclusione del lavoro di utilità pubblica, delle pene privative di libertà e delle misure, così come dell'esecuzione anticipata di una pena o di una misura;
- d) l'esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti statali, con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri delle persone condannate e di quelle in carcerazione preventiva o di sicurezza;
- e) l'esecuzione dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta;
- f) le disposizioni di base per la collaborazione con privati ai sensi dell'articolo 379 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP);
- g) la partecipazione del condannato alla partecipazione delle spese di esecuzione ai sensi dell'articolo 380 CP.

Art. 3

C. Utilizzazione di stabilimenti svizzeri

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per ordinare l'esecuzione della pena giusta l'articolo 99 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale.

Art. 4

D. Prestazioni

¹Prestazioni a favore del detenuto, sia prima che dopo la condanna, come ad esempio l'assistenza medica, l'assistenza spirituale, l'assistenza psichiatrica e psicologica, così come la formazione, sono eseguite, nel limite del possibile, con personale proprio; in casi speciali si farà capo a specialisti esterni.

² Persone che eseguono una pena o una misura non hanno diritto alla libera scelta delle persone che eseguono tali prestazioni.

Art. 5

E. Assistenza riabilitativa

L'istituto dell'assistenza riabilitativa secondo gli articoli 93 e 376 CP è assicurato dal Consiglio di Stato, il quale mediante regolamento ne disciplina l'organizzazione e le norme di funzionamento.

Art. 6

F. Accesso ai dati personali

¹ Una volta cresciuta in giudicato la condanna, le autorità inquirenti ed i tribunali mettono a disposizione dell'autorità di esecuzione della pena designata dal Consiglio di Stato, su esplicita istanza, tutti gli atti relativi alla persona interessata.

² Il personale direttamente incaricato dell'esecuzione di una pena o di una misura ha diritto di prendere visione degli atti.

Art. 7

G. Informazioni a terzi

¹ Le seguenti persone, su esplicita istanza, vengono orientate in merito all'inizio dell'esecuzione di una sanzione di un condannato, agli eventuali congedi, alla collocazione ed alla liberazione:

- a) le vittime dei reati commessi dal condannato, se i reati stessi hanno leso l'integrità fisica, sessuale o psichica della vittima; esse devono essere rese edotte del diritto a ottenere tali informazioni;
- b) altre persone che dimostrano un interesse all'informazione degno di protezione.

² I condannati non sono resi edotti di queste informazioni.

Art. 8

H. Casellario giudiziale

¹ Il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale è aggregato al Ministero pubblico e svolge i compiti attribuitigli dal diritto federale.

² Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le norme di applicazione sul casellario giudiziale.

Capitolo II Esecuzione dei giudizi

Art. 9

A. In generale

¹ Le sentenze, i decreti e gli ordini delle autorità in materia penale sono esecutivi in tutto il Cantone.

² La loro esecuzione compete, salvo disposizioni diverse, ai magistrati, ai funzionari dell'ordine giudiziario e agli agenti di polizia, quando ne siano richiesti.

³Per l'esecuzione delle pene inflitte dalle autorità della Confederazione o dei Cantoni valgono le disposizioni degli articoli 356 e seguenti CP.

⁴Le pene privative di libertà, le misure terapeutiche e l'internamento sono eseguiti in stabilimenti e in sezioni di stabilimenti previsti a tale scopo, conformemente alle disposizioni del diritto federale, dello specifico accordo intercantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure degli adulti (concordato) e delle disposizioni relative al Penitenziario cantonale.

⁵Il Consiglio di Stato è l'autorità competente per l'esecuzione delle pene e delle misure di cui agli articoli 59, 60, 61, 63 e 64 CP.

Art. 10

**B. Giudice
dell'applicazione
della pena
1. Competenze**

Il giudice dell'applicazione della pena è competente:

- a) a sospendere, su istanza del condannato, l'esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera o della multa o sull'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità nei casi non contemplati dall'articolo 363 capoverso 2 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) (art. 36 cpv. 3 CP);
- b) a convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva nei casi non contemplati dall'articolo 363 capoverso 2 CPP (art. 39 cpv. 1 CP);
- c) a prolungare le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP);
- d) a sopprimere le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato (art. 62c cpv. 1-4 e 6 CP);
- e) a prolungare il periodo di prova o il trattamento ambulatoriale; a sopprimere, a riorganizzare o a prolungare l'assistenza riabilitativa; a modificare le norme di condotta, a revocarle o a imporne di nuove (art. 46 cpv. 4 e 62 cpv. 4-6 CP);
a revocare la sospensione condizionale e ordinare il ripristino della misura o dell'internamento (art. 46 cpv. 4, 64a cpv. 3 e 95 cpv. 5 CP);
- f) a prolungare il trattamento ambulatoriale e a statuire sull'esecuzione della pena sospesa (art. 63b CP);
- g) ad adottare tutte le altre decisioni relative alla soppressione di una misura terapeutica stazionaria, di una misura terapeutica ambulatoriale o dell'internamento, segnatamente quelle previste negli art. 56 cpv. 6, 57 cpv. 3, 62c cpv. 6 e 63a CP;
- h) a concedere il primo congedo, sentita l'autorità di esecuzione della pena;
- i) ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria (art. 62 e 62d cpv. 1 CP) o dall'internamento (art. 62d cpv. 2, 64a e il 64b CP);
- j) ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP);
- k) ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione.

Art. 11

2. Procedura

¹Nei procedimenti di fronte al giudice dell'applicazione della pena il condannato ha il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti; quest'ultima facoltà gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.

²Il condannato può valersi dell'assistenza di un difensore: sono applicabili le norme della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria concernenti l'accusato; il giudice dell'applicazione della pena è competente a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio.

³Il giudice dell'applicazione della pena decide su istanza del condannato o dell'autorità di esecuzione della pena.

⁴Il giudice dell'applicazione della pena decide dopo aver raccolto presso la direzione dello stabilimento o altri enti le necessarie informazioni in merito al condannato a una pena detentiva, a una misura terapeutica stazionaria o all'internamento.

Art. 12

3. Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo alla Camera dei reclami penali ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP.

²Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Camera dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e seguenti CPP.

Art. 13

C. Commissione per l'esame dei condannati pericolosi 1. Composizione e organizzazione

¹È istituita la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, che è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.

²Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante dell'autorità di esecuzione della pena, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro è designato un supplente.

³La Commissione si organizza da sé.

Art. 14

2. Competenze

¹La Commissione riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2 e 75a cpv. 1 CP).

²Essa interviene su domanda del giudice dell'applicazione della pena e dell'autorità di esecuzione della pena.

Capitolo III Casi particolari

Art. 15

A. Art. 67 e 67a CP

¹L'interdizione dell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio deve essere comunicata al Consiglio di Stato (art. 67 CP).

²Il giudice dell'applicazione della pena è l'autorità competente per decidere l'attenuazione e la soppressione dell'interdizione (art. 67a cpv. 3-5 CP).

Art. 16

B. Art. 67b CP

Il divieto di condurre un veicolo a motore deve essere comunicato all'autorità designata dal Consiglio di Stato (art. 67b CP).

Art. 17

C. Pubblicazioni

Le pubblicazioni previste dagli articoli 68 e 70 CP e dal CPP sono fatte nel Foglio ufficiale, salvo ordine differente del giudice.

Art. 18

D. Revoca della sospensione condizionale della pena

¹La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l'art. 46 CP è pronunciata:

- a) dalla Corte o dal giudice che giudica il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova;
- b) dal giudice dell'applicazione della pena negli altri casi.

²La proposta di revoca è presentata dal procuratore pubblico nel caso di cui alla lettera a, dal procuratore pubblico o dall'autorità di esecuzione della pena nei casi di cui alla lettera b del primo capoverso; il condannato deve essere diffidato a presentare le sue giustificazioni.

XVI.

La legge dell'8 marzo 1971 sull'assistenza sociale è modificata come segue:

Art. 47a (nuovo)

Querela per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento

Il Consiglio di Stato designa l'autorità competente a presentare querela per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento previsto dall'art. 217 CP.

XVII.

La legge dell'8 marzo 1971 di espropriazione è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 3

³I requisiti di elezione del presidente e dei supplenti corrispondono a quelli fissati dall'art. 17 cpv. 1 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria; è eleggibile quale perito ogni cittadino attivo del Cantone, ad eccezione dei membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e delle autorità giudiziarie e dei dipendenti delle amministrazioni cantonali e federale; i periti devono appartenere ai diversi gruppi professionali ed avere le conoscenze necessarie in materia di stima.

XVIII.

La legge del 24 settembre 1985 di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 2

²Sono applicabili per analogia le norme del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 sui testimoni.

XIX.

La legge cantonale del 22 novembre 1982 di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna è modificata come segue:

Art. 7b cpv. 2

²Sono applicabili per analogia le norme del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 sui testimoni.

XX.

La legge dell'11 dicembre 1990 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 3 lett. d

- d) procedono al ritiro immediato della patente a chi, colto in flagranza o in quasi flagranza, abbia commesso o tentato di commettere, quale autore, istigatore o complice, un reato previsto all'art. 20 della legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici o una violazione particolarmente grave della legislazione cantonale.

XXI.

La legge del 2 aprile 1975 d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 è modificata come segue:

Art. 129 cpv. 2

²*Abrogato.*

XXII.

La legge cantonale dell'8 febbraio 1994 sull'energia è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 2

²*Abrogato.*

XXIII.

La legge del 13 maggio 1997 sulla protezione dei beni culturali è modificata come segue:

Art. 49 cpv. 2

²Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo, l'autore è punibile con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere ai sensi degli articoli 34-46 del codice penale svizzero; per la prescrizione è applicabile per analogia il codice penale svizzero, per la procedura, il codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

XXIV.

La legge del 13 ottobre 1997 sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 2

²Abrogato.

XXV.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 323 cpv. 2 (nuovo)

²La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello funge da commissione cantonale di ricorso ai sensi della legislazione fiscale federale.

XXVI.

¹Nelle seguenti disposizioni, l'espressione "codice di procedura penale" è sostituita dall'espressione "codice di procedura penale del 5 ottobre 2007":

- articolo 11 della legge cantonale del 17 aprile 1997 di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri;
- articolo 10 della legge del 29 maggio 1941 sull'ordine pubblico;
- articolo 1 capoverso 2 della legge dell'8 marzo 1995 di applicazione e complemento della legge della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV);
- articolo 29 capoverso 2 della legge del 13 ottobre 1997 sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati;
- articolo 271 capoverso 1 della legge tributaria del 21 giugno 1994.

²Nelle seguenti disposizioni, l'espressione "legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994" e l'espressione "legge di procedura per le contravvenzioni" sono sostituite dall'espressione "legge del ... di procedura per le contravvenzioni":

- articolo 115 capoverso 4 e articolo 169 della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici;
- articolo 22 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e sorveglianza;
- articolo 53 lettera a della legge del 26 febbraio 2008 sulla protezione civile;
- articolo 29 lettera a della legge del 26 febbraio 2008 sulla protezione della popolazione;
- articolo 149 della legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- articolo 122 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992;
- articolo 6 capoverso 2 della legge cantonale del 12 marzo 1997 sul registro di commercio;
- articolo 13 capoverso 3 della legge del 2 febbraio 1998 sul registro fondiario;
- articolo 25 lettera a della legge cantonale del 21 marzo 1988 di applicazione alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE);
- articolo 91 della legge del 1° febbraio 1990 della scuola;
- articolo 10 capoverso 1 della legge del 9 novembre 2005 sul cinema;

- articolo 15 capoverso 2 della legge del 24 giugno 2002 sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti;
- articolo 66 capoverso 2, articolo 67 capoverso 4 e articolo 71 della legge dell'11 giugno 1996 sugli assegni di famiglia;
- articolo 35 capoverso 2 e articolo 36 capoverso 3 della legge del 5 giugno 2000 sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali;
- articolo 8 capoverso 2 della legge del 16 aprile 1984 sull'assicurazione contro gli infortuni;
- articolo 2 capoverso 2 del decreto legislativo del 3 novembre 2003 concernente l'allestimento di un censimento sulle abitazioni vuote;
- articolo 21 capoverso 3 della legge del 19 febbraio 2008 sui cani;
- articolo 6 capoverso 4 della legge del 23 novembre 1970 sul raggruppamento e la permuta dei terreni;
- articolo 7 e articolo 9 capoverso 1 della legge del 24 settembre 1985 di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante;
- articolo 29 della legge del 3 dicembre 1912 sulle funi metalliche;
- articolo 8 capoverso 5 della legge cantonale del 22 novembre 1982 di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna;
- articolo 37 della legge del 30 novembre 1998 sul turismo;
- articolo 43 capoverso 1 della legge del 3 dicembre 2002 sull'agricoltura;
- articolo 21 della legge del 30 gennaio 2007 sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo;
- articolo 24 capoverso 4 della legge cantonale del 3 giugno 1969 sui provvedimenti per combattere le epizootie;
- articolo 39 capoverso 2 della legge cantonale del 21 aprile 1998 sulle foreste;
- articolo 44 capoverso 2 della legge dell'11 dicembre 1990 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici;
- articolo 130 capoverso 3 della legge del 2 aprile 1975 d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971;
- articolo 33 capoverso 1 della legge del 12 settembre 1978 sulle acque sotterranee;
- articolo 8 della legge del 17 settembre 1928 regolante gli scavi all'alveo dei laghi, fiumi e torrenti;
- articolo 31 della legge del 7 ottobre 2002 sull'utilizzazione delle acque;
- articolo 20 capoverso 3 della legge cantonale dell'8 febbraio 1994 sull'energia;
- articolo 27 capoverso 2 della legge cantonale del 24 marzo 2004 di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente;
- articolo 8 della legge del 16 marzo 1994 concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri;
- articolo 20 capoverso 4 della legge del 5 febbraio 1996 sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura;
- articolo 8 capoverso 2 della legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi;
- articolo 9 capoverso 4 del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio;
- articolo 41 capoverso 2 della legge cantonale del 12 dicembre 2001 sulla protezione della natura;
- articolo 49 capoverso 1 della legge del 13 maggio 1997 sulla protezione dei beni culturali;
- articolo 27 capoverso 4 della legge cantonale dell'11 novembre 1968 sul lavoro;

- articolo 5 della legge del 12 marzo 1984 di applicazione alla legge federale sul lavoro a domicilio;
- articolo 28 capoverso 3 della legge del 13 ottobre 1997 sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati;
- articolo 22 capoverso 2 della legge del 22 giugno 1994 sui sussidi cantonali;
- articolo 43 capoverso 3 della legge del 13 novembre 1996 sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare;
- articolo 6 e articolo 7 capoverso 1 della legge cantonale del 12 marzo 1997 di esecuzione della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia;
- articolo 14 capoverso 1 della legge del 27 gennaio 2003 di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco;
- articolo 22 della legge del 4 novembre 1931 sulle lotterie e giochi d'azzardo;
- articolo 66 capoverso 1 della legge del 21 dicembre 1994 sugli esercizi pubblici;
- articolo 6 capoverso 1 della legge del 3 novembre 2003 di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi.

XXVII. - Diritto transitorio

¹Per le procedure concernenti le contravvenzioni rette dal diritto cantonale si applicano, per analogia, le disposizioni transitorie del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

²I ricorsi per cassazione che, in virtù del diritto transitorio, sono demandati alla Corte di cassazione e di revisione penale, sono trattati dalla Corte di appello e di revisione penale.

³I ricorsi che, in virtù del diritto transitorio, sono demandati alla Camera dei ricorsi penali, sono trattati dalla Camera dei reclami penali.

⁴I reclami che, in virtù del diritto transitorio, sono demandati al giudice dell'istruzione e dell'arresto, sono trattati dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

XXVIII.

Sono abrogati:

- il codice del 19 dicembre 1994 di procedura penale;
- la legge del 16 maggio 1988 di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale;
- la legge del 19 dicembre 1994 di procedura per le contravvenzioni;
- la legge del 27 novembre 2006 sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti.

XXIX.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.